Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 240

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali

Sedute di martedì 26 marzo 2024

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni congiunte

3ª (Affari esteri e difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) . . . . . *Pag.* 11

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria (antimeridiana) (*)

Plenaria (1ª pomeridiana) (*)

Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 12

Plenaria (2ª pomeridiana) (*)

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 14

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 93) . . . . . » 28

3ª - Affari esteri e difesa:

Plenaria . . . . . » 29

4ª - Politiche dell'Unione europea:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32) . . . . . » 38

Plenaria . . . . . » 38

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 240° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 marzo 2024.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

5ª - Programmazione economica, bilancio:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 76) . . . . . *Pag.* 47
Plenaria . . . . . » 47

6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 54

7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:
Plenaria . . . . . » 57

8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:
Plenaria . . . . . » 65

9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:
Plenaria . . . . . » 77

10ª - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Plenaria . . . . . » 86

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Plenaria (pomeridiana) . . . . . *Pag.* 108
Plenaria (notturna) . . . . . » 115

Commissione parlamentare per la semplificazione:
Plenaria . . . . . » 157

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 160
Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 161

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Comitato I. Regime degli atti . . . . . *Pag.* 162
Plenaria . . . . . » 162

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:
Plenaria . . . . . » 164
Ufficio di Presidenza . . . . . » 166

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:
Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . *Pag.* 167
Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 168

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali . . . . . *Pag.* 169

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 26 marzo 2024

Plenaria

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale ordinario di Catania, in relazione ad un procedimento penale riguardante l'onorevole Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE comunica che in data 19 marzo 2024 la Presidenza del Senato ha trasmesso alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania, in riferimento alla deliberazione del 28 giugno 2023 con cui il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese dall'onorevole Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (*Doc.* IV-*quater*, n. 2).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 34 del 20 febbraio 2024, depositata in cancelleria il successivo 4 marzo 2024.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato il 14 marzo 2024.

La questione è stata deferita ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, affinché la Giunta possa esprimere un parere sull'opportunità di costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzio-

nale nel predetto procedimento di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Si rende opportuno richiamare, in estrema sintesi, la vicenda oggetto del conflitto di attribuzione in esame.

L'*ex* senatore Mario Michele Giarrusso è indagato per il reato di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale in relazione alle affermazioni da lui rese nei confronti del dottor Francesco Basentini – capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) fino al 30 aprile 2020 – nel corso dell'intervista rilasciata il 27 maggio 2020 al canale « Vox Italia TV » e pubblicata *on-line* sul canale *YouTube*.

In occasione della citata intervista, l'allora senatore Giarrusso, nell'effettuare un'aspra critica sull'esperienza professionale del Basentini, aveva in particolare fatto riferimento alle rivolte avvenute nelle carceri agli inizi di marzo 2020, adombrando una nuova « trattativa Stato-mafia », di cui quest'ultimo sarebbe stato l'artefice, che avrebbe portato alla scarcerazione di diversi *boss* mafiosi; in tale contesto aveva peraltro fatto cenno ad un incontro dello stesso Basentini con Michele Zagaria, ristretto in regime di 41-*bis* presso il carcere de L'Aquila.

Si rammenta che la questione *de qua* era stata esaminata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (che aveva concluso per l'insindacabilità) nel corso della XVIII legislatura; non essendo poi terminato l'*iter* parlamentare, è stata mantenuta all'ordine del giorno della XIX legislatura.

In data 14 febbraio 2023, l'attuale Giunta ha approvato all'unanimità la proposta del relatore volta al riconoscimento dell'insindacabilità, pronunciandosi congiuntamente sia in relazione ad un procedimento pendente dinanzi all'organismo di mediazione civile *ExAequo* ADR di Potenza, sia con riguardo al procedimento penale *de quo*, in quanto vertenti sui medesimi fatti.

Tale decisione è stata in particolare motivata dalla presenza di un'interrogazione a risposta scritta del 28 maggio 2020 – ritenuta sostanzialmente contestuale alle esternazioni *extra moenia* – con cui l'allora senatore Giarrusso, nel richiamare le dimissioni di alcuni dirigenti del Ministero della giustizia, tra i quali il dottor Francesco Basentini, e nell'ipotizzare un legame tra le rivolte nelle carceri e le scarcerazioni avvenute in seguito, chiedeva conto al Ministro della giustizia dell'incontro dello stesso Basentini con il detenuto Michele Zagaria.

La proposta della Giunta è stata approvata dall'Assemblea del Senato in data 28 giugno 2023.

Avverso la predetta deliberazione il Tribunale di Catania ha promosso l'odierno conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, da un lato eccependo, sostanzialmente, la mancanza del legame di ordine temporale e, dunque, la finalità divulgativa dell'attività esterna rispetto a quella parlamentare, dall'altro confutando la coincidenza di significato tra le opinioni espresse e l'atto funzionale richiamato.

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 34 del 2024, ha ritenuto ammissibile il conflitto.

Tanto premesso, coerentemente con la prassi riscontrabile rispetto ai conflitti di attribuzione, si prospetta l'opportunità che la Giunta esprima parere favorevole rispetto alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica nel conflitto di attribuzione in esame.

La Giunta, previa verifica del prescritto numero legale, approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Matteo Renzi, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 27 febbraio 2024.

La relatrice, senatrice STEFANI *(LSP-PSd'Az)*, ricorda che nella precedente seduta è stato audito il senatore Renzi, il quale ha esposto le proprie ragioni ed ha risposto alle domande dei membri della Giunta sulla vicenda processuale che lo vede coinvolto innanzi al Tribunale di Potenza, ove è stato querelato per il reato di diffamazione dal dottor Basentini.

La relatrice preliminarmente evidenzia che, dal punto di vista procedurale, il senatore Renzi ha affermato in audizione di aver sollevato, nel corso del predetto giudizio, l'eccezione di insindacabilità e conseguentemente, in virtù della disciplina di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, il giudice avrebbe dovuto scegliere tra due opzioni tra loro alternative. La prima opzione prevede, infatti, la possibilità per il giudice di accogliere direttamente l'eccezione e di riconoscere quindi la sussistenza della prerogativa; ove invece non ritenga di accogliere l'eccezione di insindacabilità, l'autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti alla Camera competente ed altresì deve sospendere il procedimento ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 sopracitato, fino alla deliberazione del predetto ramo del Parlamento.

La dottrina configura tale modulo con l'espressione « pregiudiziale parlamentare », che comporta il riconoscimento in capo alla Camera competente del potere di riconoscere o meno l'insindacabilità *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione, ed all'autorità giudiziaria, eventualmente, di sollevare il conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, ove ritenga non configurabile in concreto la prerogativa.

Si evidenzia inoltre che la legge n. 140 del 2003 contempla all'articolo 3, comma 7, una ulteriore modalità « speciale » di attivazione del procedimento parlamentare per la verifica della prerogativa dell'insindacabilità. Tale modalità prevede che il senatore interessato possa autonomamente investire della questione la Camera di appartenenza, senza dover seguire l'*iter* « ordinario », previsto nei commi 2, 3 e 4 del medesimo

articolo 3. L'unica condizione richiesta dal citato comma 7 dell'articolo 3 è che sia « *in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti* » (come recita testualmente la norma in questione).

Nel caso di specie il senatore Renzi si è avvalso di tale modalità « speciale » di cui al sopracitato articolo 3, comma 7.

Tuttavia, avendo lo stesso senatore Renzi sollevato anche l'eccezione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, è verosimile prevedere che arriverà nel frattempo anche la richiesta di deliberazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Ovviamente, sul piano strettamente procedurale, la decisione del Senato assunta sulla richiesta formulata dal senatore Renzi dovrà essere considerata assorbente rispetto a future richieste di deliberazione del giudice inerenti ai medesimi fatti.

Sul piano sostanziale, si rende opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della Consulta (si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 59 del 2018, n. 144 del 2015, nn. 265, 221 e 55 del 2014, n. 305 del 2013, n. 81 del 2011, n. 420 del 2008 e nn. 10 e 11 del 2000) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un « nesso funzionale » con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari. In altri termini la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione « esterna » del parlamentare (alla stampa o sui *social*) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Nel caso di specie occorre riportare che il senatore Renzi è intervenuto in sede di dichiarazione di voto nell'ambito della discussione, svoltasi nella seduta di Assemblea del Senato del 20 maggio 2020, sulle mozioni di sfiducia individuale n. 230 e n. 235, nei riguardi dell'allora Ministro della giustizia Alfonso Bonafede.

In particolare, la mozione n. 230 faceva esplicito riferimento alla questione della nomina a capo del DAP del dottor Francesco Basentini in luogo del pubblico ministero Nino Di Matteo, vicenda che era peraltro stata oggetto di una puntata dello stesso programma « Non è l'Arena » (3 maggio 2020); nella citata mozione la suddetta nomina veniva censurata argomentando, tra l'altro, l'inadeguatezza delle misure assunte dal Basentini per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 nelle carceri, a

cui avevano fatto seguito da un lato numerose rivolte negli istituti penitenziari, dall'altro scarcerazioni di boss mafiosi sottoposti al regime cosiddetto « 41-*bis* ».

Nella predetta seduta di Assemblea, il senatore Renzi dichiarò testualmente che « *...se il Ministro della Giustizia ci avesse ascoltato, nel mese di febbraio 2020, sul Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), ciò che è accaduto sulle scarcerazioni non sarebbe avvenuto* ».

Sempre con riguardo a tale profilo, il senatore Renzi, in riferimento al rapporto tra « *garantismo e giustizialismo* », e dopo aver citato esplicitamente il giudice Di Matteo, terminò il suo intervento con queste parole: « *Noi siamo garantisti, sì, ma [...] non vuol dire che siamo buonisti. Essere garantisti significa rispettare le regole e i diritti dei cittadini.*

Ma quando nel 2016, mentre ero Presidente del Consiglio, l'allora guardasigilli, il bravo guardasigilli Andrea Orlando venne a dirmi: "Abbiamo un problema, Matteo, sta morendo Bernardo Provenzano; ci viene chiesto di farlo morire a casa" e ipotesi identica si verificò l'anno successivo a proposito di Totò Riina, con un altro Presidente del Consiglio, l'onorevole Gentiloni, e sempre con il ministro Orlando, noi che siamo per la giustizia, non per il buonismo, abbiamo preso un impegno, che era quello di garantire a Bernardo Provenzano e a Totò Riina il massimo delle cure possibili perché noi eravamo, siamo e saremo lo Stato. Bernardo Provenzano e Totò Riina, però, sono morti in carcere, perché quello era il loro posto e questo non è buonismo, è giustizia.

Signor Ministro, sulla questione delle scarcerazioni c'è stata troppa superficialità da parte del DAP ».

Tanto considerato, appare evidente che nel caso del senatore Renzi le dichiarazioni rese nel corso dei lavori parlamentari si delineano con il medesimo profilo delle dichiarazioni rese all'esterno ed hanno lo stesso oggetto. Hanno inoltre una particolare valenza politica, in quanto rese nel corso del dibattito su una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro della Giustizia, in relazione al quale il Parlamento stava esercitando i propri poteri di controllo ed indirizzo politico con specifico riferimento alla questione della gestione delle carceri al tempo del COVID e alla scelta del vertice del DAP. La dichiarazione resa *extra moenia* dal senatore Renzi appare quindi funzionalmente connessa con l'atto *intra moenia*, attesa la coincidenza contenutistica tra le due predette dichiarazioni, emergente *ictu oculi* ed in maniera indubbia.

Nel caso di specie è inoltre rispettato anche l'altro requisito richiesto dalla Consulta per la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità, ovvero il « legame temporale », in quanto l'atto parlamentare precede la dichiarazione esterna resa nel corso della trasmissione televisiva. Vale a dire che si ricade nell'ipotesi tipica prevista dalla Corte costituzionale in cui il parlamentare ha utilizzato il mezzo televisivo a scopo divulgativo di vicende di interesse nazionale discusse in Parlamento, che avrebbero potuto portare alla sfiducia nei confronti di un Ministro per le scelte da egli

compiute in relazione alla nomina dei vertici dell'amministrazione penitenziaria e alla gestione delle vicende conseguenti alla pandemia.

Per i motivi illustrati si propone di ritenere che il fatto, per il quale è pendente nei confronti del senatore Matteo Renzi un procedimento penale per diffamazione presso il Tribunale di Potenza, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri e difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari)
e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedì 26 marzo 2024

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza della Vice Presidente
della IV Commissione della Camera
CIABURRO

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,30

*AUDIZIONE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, AMMIRAGLIO GIUSEPPE CAVO DRAGONE, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLA RELAZIONE ANALITICA SULLE MISSIONI INTERNAZIONALI IN CORSO E SULLO STATO DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, RIFERITA ALL'ANNO 2023, ANCHE AL FINE DELLA RELATIVA PROROGA PER L'ANNO 2024 (*DOC. *XXVI, N. 2)*

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 26 marzo 2024

Sottocommissione per i pareri

52ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 18,50.

(1042) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO *(LSP-PSd'Az)*, relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1048) ***Delega al Governo in materia di florovivaismo***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO *(LSP-PSd'Az)*, relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 2, comma 1:

nell'ambito del principio di delega di cui alla lettera *f)*, volto a includere la formazione professionale tra le materie oggetto del Piano nazionale del settore vivaistico, previsto alla lettera *e)* del medesimo comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni;

con riferimento al criterio di delega di cui alla lettera *l)*, finalizzato a prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale, si segnala la sovrapposizione di tale disposizione con l'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, che ha previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 18,55.

2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 26 marzo 2024

Plenaria

139ª Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Guido Camera, esperto di giustizia predittiva.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento per le procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità saranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di un avvocato esperto di giustizia predittiva

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione dell'avvocato Guido Camera.

Interviene l'avvocato Guido CAMERA, esperto di giustizia predittiva.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori BAZOLI *(PD-IDP)*, Erika STEFANI *(LSP-PSd'Az)*, ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*, BERRINO *(FdI)* e il PRESIDENTE, ai quali replica l'avvocato CAMERA.

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Camera e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(932) ***ZANETTIN. – Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che rimangono da illustrare i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.100 della relatrice, senatrice Stefani (pubblicati in allegato al resoconto della seduta) mentre tutti gli altri sono già stati illustrati. Chiede pertanto di procedere all'illustrazione.

Il senatore BAZOLI *(PD-IDP)* illustra tutti i subemendamenti presentati dal suo Gruppo che hanno lo scopo di meglio calibrare il termine di 45 giorni fissato per le proroghe dalla norma proposta dalla relatrice. La norma in questione, infatti, prevede che le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a tale termine, prevedendo due sole eccezioni, ovvero procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure procedimenti in cui emergano nuovi elementi specifici e concreti, che devono essere espressamente motivati. Ciò non sembra in linea con altre previsioni del codice di procedura penale con particolare riferimento alle deroghe che, nella sistematica del codice di rito, sono sempre riferite ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*. Al riguardo, esprime in particolare forti perplessità circa la formulazione dell'emendamento 2.100 che non prevede eccezioni nel caso dei procedimenti per i delitti con finalità di terrorismo: tale circostanza è vieppiù preoccupante in relazione alla recrudescenza di fenomeni di terrorismo internazionale come dimostrato dai recenti fatti di cronaca. Le proposte presentate dal Gruppo del PD sono pertanto dirette a ripristinare sotto questo profilo, la

coerenza dell'ordinamento nel suo complesso con riferimento alla durata delle operazioni di intercettazione.

La senatrice LOPREIATO *(M5S)* illustra tutti i subemendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle sottolineando che l'emendamento della relatrice appare completamente distonico sia rispetto alla sistematica del codice di procedura penale che in relazione ai presupposti previsti per autorizzare le intercettazioni. I subemendamenti presentati, quindi, oltre ad ampliare il termine massimo di durata complessiva delle operazioni di intercettazione, estendono le eccezioni ai reati più gravi di criminalità organizzata, terrorismo e contro la Pubblica amministrazione. Condividendo anche le osservazioni del senatore Bazoli, invita il Governo e la relatrice a una riflessione ulteriore su questi temi.

La relatrice, senatrice STEFANI *(LSP-PSd'Az)*, chiede una breve sospensione della seduta per uno scambio di opinioni con il Governo sulle questioni richiamate negli interventi.

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

La relatrice, senatrice STEFANI *(LSP-PSd'Az)*, in considerazione delle osservazioni svolte nel dibattito sui subemendamenti chiede di rinviare brevemente il prosieguo dell'esame per riflettere sulla migliore formulazione dell'emendamento 2.100.

Il sottosegretario OSTELLARI si dichiara altresì favorevole a un breve supplemento di riflessione pur facendo presente che nel supporto alla relatrice per la stesura dell'emendamento 2.100 il Governo riteneva che le questioni sollevate dai subemendamenti delle opposizioni fossero ampiamente comprese. Concorda pertanto su un breve rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(816) ***Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il senatore SALLEMI *(FdI)*, relatore, illustra il disegno di legge in titolo sottolineando che i profili di interesse della Commissione giustizia vengono in rilevo in termini generali, in relazione a quelli ordinamentali delle società commerciali su cui interviene il disegno di legge, con par-

ticolare riguardo ai requisiti di capitale delle società di investimento semplice.

Il disegno di legge, infatti, si propone di aggiornare il cosiddetto *Start-up Act*, introdotto con il decreto-legge n. 179 del 2012, che definisce un quadro organico di agevolazioni fiscali per le *start-up* e per le piccole medie imprese (PMI) innovative.

L'articolo 1 del disegno di legge richiama le definizioni di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente. L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione. L'articolo 3 modifica in più punti il cosiddetto decreto Sostegni-*bis*, decreto-legge n. 73 del 2021, chiarendo e specificando i requisiti dell'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*. Infine, l'articolo 4 innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS). Al riguardo ricorda che, per incentivare il finanziamento delle PMI non quotate, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, è stata introdotta nel nostro ordinamento la Società di investimento Semplice, una nuova tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio, disciplinata dall'articolo 1, comma 1, lettera i-*quater*), del TUF – Testo Unico Finanziario, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

In relazione agli emendamenti presentati, non sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo, che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti è approvata.

(990) ***Licia RONZULLI. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-*bis *del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia***

(599) ***BALBONI e altri. – Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare***

(1006) ***Ylenia ZAMBITO e altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare***

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il PRESIDENTE dà lettura, in qualità di relatore facente funzioni, della proposta di parere (pubblicato in allegato al resoconto) riferita al disegno di legge n. 990 adottato dalla Commissione di merito come testo base per l'esame dei provvedimenti in materia di disturbi del comportamento alimentare, sottolineando che in esso sono contenute delle condizioni per rendere il nuovo reato che si intende introdurre conforme ai principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere favorevole con condizioni viene approvata.

IN SEDE REFERENTE

(778) ***Paola AMBROGIO e altri. – Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-*bis *del codice penale***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE prende atto che non vi sono ulteriori interventi in discussione generale e che il relatore e il Governo non intendono replicare. Propone pertanto di fissare per martedì 9 aprile alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(954) ***SALLEMI e altri. – Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato***

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che il 5 marzo, da parte del prescritto numero di componenti della Commissione, è stata presentata la richiesta di remissione in sede referente del disegno di legge ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

La senatrice LOPREIATO *(M5S)* e la senatrice STEFANI *(LSP-PSd'Az)*, relatrice, data la qualità tecnica della norma proposta del disegno di legge ritengono opportuno procedere a un breve ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame assicurando che la questione sarà trattata in Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 990

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

in relazione all'articolo 2, che introduce nel codice penale l'articolo 580-*bis*, che prevede il reato di « Istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia »:

a) appare necessario specificare ulteriormente la nuova fattispecie incriminatrice al fine di renderla tassativa e determinabile;

b) con riferimento al primo e secondo comma occorre eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa per la fattispecie base e per quella aggravata secondo quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 4 del Protocollo 7 della CEDU è applicabile anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo-sanzionatorio, nei casi in cui la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale;

c) al secondo comma sembra opportuno fare riferimento, nel caso di reato aggravato, direttamente all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale;

d) al terzo comma occorre specificare modi e limiti del trattamento terapeutico in cui si sostanzia la presa in carico del soggetto, in applicazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione e, con riferimento alla previsione di una commutazione tra la sanzione penale e il ricorso a trattamenti terapeutici, valuti la Commissione se adottare piuttosto la previsione di una sospensione della pena detentiva – sul modello della disciplina prevista dell'articolo 90 del TU stupefacenti (DPR n. 309 del 1990) – in caso di sottoposizione per l'autore del reato a specifico trattamento diagnostico terapeutico.

con riferimento all'articolo 5, si segnala la difficoltà di individuare con precisione i soggetti da sanzionare ai sensi del comma 3.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 932

Art. 2.

2.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire dalle parole: « Le proroghe successive alla prima » *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* « Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione ».

2.100/1

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: « Le intercettazioni non possono » *fino alla fine del periodo*, *con le seguenti:* « Fatta salva la permanenza dei presupposti di cui al periodo precedente, le proroghe successive alla prima possono essere concesse anche nei casi in cui il giudice consideri fondate le specifiche motivazioni addotte nella richiesta del pubblico ministero. ».

2.100/2

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: « Le intercettazioni non possono » *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* « Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico

servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis* e di minaccia col mezzo del telefono, oppure qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. ».

2.100/3

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: « Le intercettazioni non possono » *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* « Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, oppure qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. ».

2.100/4

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: « Le intercettazioni non possono » *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* « Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, oppure qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. ».

2.100/5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: « Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a cen-

tottanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. ».

2.100/6

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: « Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato. ».

2.100/7

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: « Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione. ».

2.100/8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: « Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione. ».

2.100/9

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: « Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a no-

vanta giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato. ».

2.100/10

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: « quarantacinque giorni » *con le seguenti:* « centottanta giorni ».

2.100/11

CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 2.100, sostituire le parole « quarantacinque » *con le parole* « novanta ».

2.100/12

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 2.100, capoverso sostituire le parole da: « salvo che » *fino alla fine del periodo con le seguenti:* « ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater,* e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché nei i casi in cui emergano elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione. ».

2.100/13

CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: « salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata » *con le seguenti* « salvo quando si proceda per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di

eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-*bis*, 416-*ter*, 609-*bis*, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. ».

2.100/14

Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: « salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata » *con le seguenti:* « salvo quando si proceda per un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. ».

2.100/15

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: « nei procedimenti in materia di criminalità organizzata » *con le seguenti*: « si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, ».

2.100/16

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: « nei procedimenti in materia di criminalità organizzata » *con le seguenti*: « si proceda per de-

litti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, ».

2.100/17

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 2.100, capoverso sostituire le parole da: « oppure » *fino alla fine del periodo con le seguenti:* « e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato. ».

2.100/18

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: « quando l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti *» con le seguenti: «* qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1 *».*

2.100/19

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 2.100, capoverso, *sostituire le parole da:* « quando l'assoluta » *fino alla fine del periodo con le seguenti*: « quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione. ».

2.100/20

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 2.100, capoverso sopprimere le parole: « l'assoluta indispensabilità delle operazioni per » *e sostituire le parole* « dall'emergere di » *con la seguente*: « da ».

2.100/21

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 2.100, dopo le parole: « sia giustificata dall'emergere *» inserire le seguenti: « ,* nel corso delle indagini, *».*

2.100/22

CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 2.100, sopprimere le parole seguenti: « specifici e concreti ».

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 93

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

3ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 26 marzo 2024

Plenaria
77ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Ettore Antonio LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremnago.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

(1057) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Nessun chiedendo di intervenire, il presidente Ettore Antonio LICHERI dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(1058) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Nessun chiedendo di intervenire, il presidente Ettore Antonio LICHERI dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2023, denominato « Capacità ISR e ASW lanciabile da piattaforma navale a mezzo sistema subacqueo autonomo » (n. 139)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente Ettore Antonio LICHERI *(M5S)*, in sostituzione del relatore Speranzon, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra l'atto del Governo in titolo, che disciplina il programma volto all'acquisizione di una determinata tipologia di veicoli subacquei autonomi (AUV), di grandi dimensioni e dotati di elevata autonomia, fondamentali per lo sviluppo di una capacità ISR (*Intelligence*, sorveglianza e ricognizione) e antisommergibile senza equipaggio, in grado di operare in supporto alla proiezione di forze dal mare. La scheda tecnica che accompagna il provvedimento specifica, al riguardo, come i veicoli saranno impiegati in ambiente costiero, come sensori precursori delle piattaforme lancianti di tipo subacqueo o di superficie, o in mare aperto, come estensione della *suite* sensoriale organica della piattaforma lanciante, assicurando un particolare beneficio soprattutto nel caso dei sottomarini. A sua volta, la scheda sottolinea come la Marina militare non disponga attualmente di mezzi autonomi in grado di concorrere fattivamente al conseguimento della consapevolezza marittima avanzata (AMSA), in particolare sottomarina (UWSA), in grado di assicurare capacità di controllo delle infrastrutture subacquee, di vigilanza marittima, di *data collection* e di potenziamento delle capacità di *intelligence*, sorveglianza e ricognizione e sottomarina dello Strumento marittimo.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come il programma si sviluppi nel quadro di una cooperazione internazionale fra Italia e Israele, avviata sin dal 2021, e destinata ad attività di ricerca e sviluppo congiunta, con l'obiettivo di sviluppare il veicolo IIBW (*Italian-Israeli Blue Whale*), con un contributo paritario tra le aziende dei due Paesi. La cooperazione bilaterale in atto,

che rappresenta anche un'opportunità per le aziende nazionali di entrare in un mercato nuovo, coinvolge già imprese di rilievo come Elettronica, FAAM (per la fornitura di accumulatori di ioni di litio), Cabi Cattaneo (per lo sviluppo delle sistemazioni per l'integrazione del veicolo con le piattaforme sottomarine e navali), ICS *Technologies* (per l'integrazione della *suite* sonar), BATS Italia (per il supporto logistico).

L'onere complessivo del programma è stimato in 254,3 milioni di euro, dei quali risultano finanziati solo 6 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 248,3 milioni di euro, sarà realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, attraverso successivi provvedimenti.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il Presidente evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma di sviluppo finalizzato al potenziamento delle capacità antisommergibile e di quelle di presenza, sorveglianza e *data collection* mediante l'acquisizione della capacità ISR (*Intelligence, Surveillance and Reconnaissance*) e ASW (*Anti-Submarine Warfare*) lanciabile da piattaforma navale a mezzo sistema subacqueo autonomo (pag. 19, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti, in relazione alle risorse già disponibili a legislazione vigente (6 milioni di euro).

Il presidente Ettore Antonio LICHERI apre la discussione generale.

Interviene brevemente il senatore ALFIERI *(PD-IDP)* per mettere in risalto come la collaborazione in campo tecnologico tra Italia ed Israele, di cui al programma in esame, avviene nell'attuale e particolare frangente storico di drammatica contrapposizione conflittuale a Gaza.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023, denominato « Sistemi di simulazione di nuova generazione », relativo al potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nel campo della simulazione addestrativa (n. 140)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice ZEDDA *(FdI)* illustra l'atto del Governo in titolo, che prevede la realizzazione di un'architettura che metta in connessione tra loro, in modo coerente e in uno spazio addestrativo fluido, i principali sistemi di simulazione e gli ausili addestrativi, funzionale a consentire un addestramento che possa ricreare condizioni operative sempre più realistiche, indispensabili per rispondere alle esigenze dell'Esercito. Il programma, in particolare, prevede la progressiva realizzazione di aule per l'addestramento *Constructive* e *Virtual* ai diversi livelli ordinativi, il potenziamento info-infrastrutturale, la federazione interforze e multinazionale, nonché la realizzazione di un sistema di simulazione per l'addestramento dell'equipaggio dei veicoli da combattimento della fanteria e della cavalleria.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento evidenziano come il programma interessi prevalentemente i comparti dell'elettronica, delle comunicazioni, dell'informatica, della meccanotronica, della sistemistica e della simulazione, con possibili ritorni soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* progettuale e per la produzione di componenti e sistemi operanti nel settore della simulazione, anche mediante il coinvolgimento di realtà universitarie, centri di ricerca e aziende dinamiche ed intraprendenti, creatrici di nuove tendenze come le *start-up*. Sono previste positive ricadute in termini di capacità operativa e occupazionali anche sulle piccole e medie imprese dell'indotto, distribuite su larga parte del territorio nazionale.

L'onere complessivo del programma è stimato in 159 milioni di euro, dei quali risultano finanziati 98,68 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 60,32 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressa-

mente riferimento al programma finalizzato al potenziamento del comparto della simulazione addestrativa tramite la realizzazione di un ambiente addestrativo sintetico integrato, interoperabile con sistemi reali e con omologhi ambienti interforze e multinazionali (pag. 18, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (98,7 milioni di euro fino al 2032).

Il presidente Ettore Antonio LICHERI dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2023, denominato « Piano rinnovamento arsenali », relativo all'adeguamento e ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare (n. 141)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente Ettore Antonio LICHERI *(M5S)*, in sostituzione del relatore Enrico Borghi, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra l'atto del Governo in titolo, volto a migliorare la capacità di supporto logistico degli Arsenali e degli Stabilimenti di Lavoro di Taranto, La Spezia, Augusta e Aulla in termini di ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti per l'ormeggio, la messa a secco e i servizi di manutenzione della flotta, con l'obiettivo di adeguarli agli *standard* industriali di ultima generazione, rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico. Parallelamente alle opere strutturali, il programma prevede, inoltre, il potenziamento dei servizi essenziali di base. Fra gli interventi previsti si segnalano, in particolare, in relazione a Taranto, il rinforzo strutturale delle infrastrutture esistenti, la realizzazione di impianti per il trattamento delle acque meteoriche e di processo dei bacini in muratura, nonché l'adeguamento degli edifici. A La Spezia, il programma prevede il consolidamento dei bacini in muratura, l'adeguamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti speciali e la ristrutturazione di fabbricati da adibire a officine polifunzionali. A sua volta, ad Augusta, si prevede l'ammodernamento e la messa a norma della rete elettrica, il ripristino delle banchine e la costruzione di un nuovo deposito di rottami e rifiuti speciali, mentre in relazione al Centro Interforze Munizionamento Avanzato di Aulla, sono annoverati – fra gli altri – la realizzazione di nuovi depositi e l'ammodernamento di quelli esistenti.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento evidenziano come il programma interessi prevalentemente i comparti dell'edilizia, dell'impianti-

stica e dell'alta tecnologia, con possibili ritorni soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* progettuale e per la produzione di materiali innovativi per l'edilizia, di impianti e sistemi tecnologici per il risparmio e l'efficientamento energetico. Il programma interesserà le installazioni della Marina militare presenti in Liguria, Toscana, Puglia e Sicilia, con ricadute positive in termini di capacità operativa e occupazionali anche sulle piccole e medie imprese dell'indotto, distribuite su larga parte del territorio nazionale.

L'onere complessivo del programma è stimato in 233 milioni di euro, dei quali risultano finanziati 143,58 milioni di euro (fino al 2023) a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 89,42 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il Presidente evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma finalizzato all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico degli Arsenali della Marina in termini di infrastrutture, impianti per il sostegno e la manutenzione della flotta (pag. 20, Tomo II), con un analogo profilo programmatico degli stanziamenti (143,7 milioni di euro fino al 2036).

Il presidente Ettore Antonio LICHERI dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2023, denominato « Acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativa integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto » (n. 142)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore BARCAIUOLO *(FdI)* illustra l'atto del Governo in titolo, che rappresenta la naturale prosecuzione del programma SMD 03/2019, approvato nella scorsa legislatura e destinato ad essere completato nel

2032, per l'acquisizione di una nuova unità SDO-SuRS (*Special and Diving Operations – Submarine Rescue Ship*) per il supporto alle operazioni speciali, a quelle subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati. Il nuovo programma si pone l'obiettivo di integrare gli impegni già avviati con l'implementazione di una Centrale Operativa Subacquea Avanzata, progettata per condurre e monitorare le attività operative e addestrative connesse alle operazioni subacquee e di soccorso a sommergibili sinistrati, oltre che di un Simulatore Abissale Evoluto per l'ottimizzazione dell'addestramento del personale specialista. Al riguardo, la scheda tecnica precisa come il programma in esame sia concepito nel quadro di un piano di sviluppo pluriennale avente una durata ipotizzata di 7 anni (fino al 2030), inserendosi in una finestra temporale già definita dalla richiamata scheda SMD 03/2019. La Centrale Operativa Subacquea Avanzata, nello specifico, consentirà di massimizzare le capacità di condotta delle attività subacquee mediante veicoli con e senza equipaggio, permettendo la massima sinergia degli assetti impiegabili nelle operazioni sotto la superficie. A sua volta, il Simulatore Abissale Evoluto, che replicherà l'interfaccia uomo-macchina degli impianti di bordo, consentirà di soddisfare le esigenze della Forza armata di sperimentazione di tecnologie e metodologie relative ai sistemi senza equipaggio, destinati ad operare a quote abissali, proibitive per le immersioni umane. Tali sistemi, si legge nella scheda tecnica, rappresentano un miglioramento capacitativo per l'Unità Navale e un indispensabile strumento tecnologico per il Polo Nazionale della Subacquea in via di costituzione.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento evidenziano come il programma risulti interamente realizzabile dalla cantieristica nazionale, in particolare da aziende correlate allo sviluppo di impianti e sistemi subacquei, con ricadute positive anche sulle piccole e medie imprese dell'indotto, concentrate in particolare in Liguria e Toscana. Ulteriori comparti interessati dal programma sono altresì quelli dell'industria meccanica ed elettronica.

L'onere complessivo del programma è stimato in 60 milioni di euro, dei quali risultano finanziati 16 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 44 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 vi sia, nel quadro dei programmi già operanti, un richiamo al programma SDO-SuRS (pag. 62, Tomo II) finalizzato all'acquisizione di una nuova unità ausiliaria con specifiche capacità di soccorso a sommergibili sinistrati e di supporto alle operazioni subacquee, anche in campo civile, per la tutela e la salvaguardia della vita umana in mare, ma non si menzioni espressamente il programma per il suo ampliamento capacitativo e prestazionale per l'integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto.

Il presidente Ettore Antonio LICHERI apre la discussione generale.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO tiene a sottolineare, in via preliminare, le motivazioni di carattere generale sottese all'implementazione del nuovo sistema d'arma in disamina, che risiedono essenzialmente nell'esigenza di ammodernare tale strumento, adeguandolo allo sviluppo tecnologico di settore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2023, denominato « Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo », costituito dal « segmento volo » *Light Utility Helicopter* (LUH) – elicottero multiruolo per la difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte *legacy* e la realizzazione del « segmento terra », denominato « *Ground based training system* (GBTS) », per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato (n. 143)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)* illustra l'atto del Governo in titolo, che rappresenta la prosecuzione del programma SMD 10/2022, approvato nella scorsa legislatura, finalizzato all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte *legacy* (ovvero ereditate dalle passate acquisizioni) e alla realizzazione del segmento di terra denominato *Ground Based Training System* (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica Militare, delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato. Le risorse stanziate per la prima fase e quelle per la seconda – oggetto del presente schema di decreto – sono finalizzate alla realizzazione delle infrastrutture e all'acquisto dei simulatori del Sistema di addestramento a terra e di parte dei dispositivi didattici e sistemi di addestramento. La relatrice ricorda che il GBTS è il sistema di istruzione teorica a terra, basato su una completa gamma di componenti *software* e *hardware* per la gestione di corsi interattivi, adeguati sistemi di simulazione e piattaforme/stazioni di pianificazione, *briefing* e *debriefing*, nonché sistemi di tecno-

logie dell'informazione e della comunicazione (ICT) che dovranno garantire l'interoperabilità con l'industria.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, la scheda illustrativa che accompagna il provvedimento rinvia a quanto evidenziato in relazione al programma SMD 10/2022, ovvero che il programma interessa prevalentemente i settori dell'industria aerospaziale ad alta tecnologia, aeronautico, elettromeccanico, siderurgico, elettronico, informativo e telematico, con importanti prospettive di ritorno in termini di ricerca e sviluppo ed occupazionali. Le aree geografiche direttamente interessate dalle commesse sono la Campania, la Lombardia e il Lazio, anche se l'elenco degli stabilimenti potenzialmente coinvolti dovrebbe riguardare l'intero territorio nazionale.

L'onere complessivo di questa fase del programma è valutato in 40 milioni di euro, finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento dell'intero programma (non oggetto della illustrazione del presente schema), per il restante valore previsionale complessivo di 568 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma per il segmento operativo della Nuova Scuola Elicotteri, nell'ambito degli interventi a favore dei programmi già operanti (pagg. 2 e 40, Tomo II), con indicazione della necessaria integrazione di risorse (per 40 milioni di euro).

Il presidente Ettore Antonio LICHERI dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 26 marzo 2024

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45

AUDIZIONI DEL COMANDANTE UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI CARABINIERI, GENERALE DI CORPO D'ARMATA ANDREA RISPOLI, DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, ALESSANDRA STEFANI, E DEL PROFESSOR MARCO MARCHETTI, MEMBRO DELEGATO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI SELVICOLTURA ED ECOLOGIA FORESTALE (SISEF), IN MERITO ALL'ESAME DEL COM(2023) 728 DEF. – QUADRO DI MONITORAGGIO PER LA RESILIENZA DELLE FORESTE EUROPEE

Plenaria

147ª Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in riferimento alla richiesta, avanzata da più Gruppi, di consentire un efficace e coordinato svolgimento dell'attività di

monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel cui ambito si possa anche dare continuità all'esame delle Relazioni periodiche sullo stato di attuazione del PNRR, comunica che, d'intesa con il Presidente della 5ª Commissione, senatore Calandrini, si è valutato di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, alle Commissioni 4ª e 5ª riunite, avente ad oggetto il monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La senatrice ROJC *(PD-IDP)* esprime soddisfazione per l'accoglimento della richiesta formulata anche dal suo Gruppo, che consentirà di svolgere, in tale sede, gli opportuni approfondimenti.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, in relazione all'esame dell'atto COM(2023) 728 (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee), svoltesi in Ufficio di Presidenza nella giornata odierna, martedì 26 marzo, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1059) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice ROJC *(PD-IDP)*, relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (SEE), fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

La Relatrice ricorda che la Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea (UE) il 1° luglio 2013, impegnandosi contestualmente ad aderire anche allo Spazio economico europeo (SEE), il quale estende il mercato unico dell'Unione ai tre Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), che sono Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

L'Accordo in ratifica, già in applicazione provvisoria dal 12 aprile 2014, completa formalmente tale adesione. Lo strumento si compone di sette articoli, di due allegati e di sei dichiarazioni comuni, relative, tra le altre, all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo medesimo.

Ai sensi dell'articolo 1 dell'Intesa, la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo.

L'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. Il medesimo articolo introduce un *addendum* al protocollo n. 38-*ter* dell'Accordo SEE in base al quale Zagabria è inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri non-UE contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo.

Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle Istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante.

L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea, ma non riprese dall'allegato B, vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.

Il successivo articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

L'articolo 6 stabilisce che l'Accordo entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione da parte delle Parte contraenti, purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i tre protocolli aggiuntivi agli accordi dell'Unione con la Norvegia e l'Islanda.

L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e pertanto si propone di esprimere un parere non ostativo.

La Relatrice sottolinea l'importanza del provvedimento, ricordando anche che la Croazia fa già parte dello spazio Schengen, dal 1° gennaio 2023, e che è un *partner* economico importante per il nostro Paese.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1057) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice BEVILACQUA *(M5S)*, relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 26 maggio 2021, che mira ad agevolare il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie riguardanti il sequestro, la confisca dei proventi illeciti, diretti e indiretti, nonché la destinazione e suddivisione dei beni sottoposti a tale confisca o del ricavato della loro vendita tra le Parti contraenti, migliorando quindi i rapporti di cooperazione tra le Parti.

L'Accordo mira pertanto ad estendere e rafforzare i meccanismi di cooperazione già previsti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990 (e ratificata con legge n. 328 del 1993) e dalla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 (e ratificata con legge n. 153 del 2016).

L'Accordo si compone di 12 articoli, recanti disposizioni relative: alle definizioni di sequestro, confisca, cooperazione e beni; ai provvedimenti conseguenti alla richiesta di collaborazione; alla conservazione, destinazione e riparto dei beni sottoposti a sequestro; al ricavato della vendita e restituzione dei beni; alla individuazione delle autorità competenti.

Sottolinea che l'articolo 9 contiene una clausola di salvaguardia degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e, per l'Italia, dall'appartenenza all'Unione europea. Al riguardo, ricorda che, in materia di provvedimenti preventivi diretti a congelare i beni e di provvedimenti di destinazione dei beni medesimi, si applica, per l'Italia, il regolamento (UE) n. 2018/1805, che amplia in misura significativa l'esecuzione transfrontaliera delle misure di recupero dei beni di provenienza illecita nell'Unione

europea. In tale specifico ambito, in Italia opera l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il disegno di legge di ratifica è composto dei consueti articoli 1 e 2, recanti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, dell'articolo 3, relativo alla clausola di invarianza finanziaria e, infine, dell'articolo 4, recante l'entrata in vigore.

La Relatrice ritiene che il disegno di legge non presenti profili di criticità circa la compatibilità con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (COM(2023) 755 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO *(FdI)*, relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che sostituisce la direttiva 2002/90/CE e la decisione quadro 2002/946/GAI, dettando un quadro normativo minimo per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione europea (UE).

Il traffico di migranti minaccia la vita e la dignità umana, violando i diritti fondamentali e gli obiettivi di gestione della migrazione dell'Unione europea, che ha tra le sue priorità proprio la prevenzione e la lotta contro questa minaccia.

L'attività dei trafficanti è un fattore determinante dell'aumento degli arrivi irregolari nei Paesi dell'Unione: nel 2022 è stato rilevato un aumento del 66 per cento rispetto all'anno precedente e nel 2023 un aumento del 18 per cento.

La proposta di direttiva in esame fa parte di un pacchetto di misure volte a modernizzare e a rafforzare il quadro giuridico esistente. Essa aggiorna e modernizza le norme di diritto penale esistenti dell'UE del « pacchetto sul favoreggiamento », composto dalla direttiva 2002/90/CE, che stabilisce una definizione comune del reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, e dalla decisione quadro 2002/946/GAI, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione delle prima citate tipologie.

Il provvedimento è accompagnato dalla proposta di regolamento COM(2023) 754, che rafforza la cooperazione di polizia e i poteri di Europol, in particolare codificando l'istituzione del Centro europeo contro il

traffico di migranti presso Europol e rafforzandone i poteri. La nostra Commissione ha terminato l'esame su tale proposta, confermando l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La proposta in esame risponde ai problemi dell'attuale quadro giuridico legati alla definizione ampia del reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale, evidenziati dalle valutazioni precedenti. Per affrontare queste lacune, propone una chiara distinzione tra favoreggiamento e assistenza umanitaria, stabilendo criteri più precisi per determinare quando un'azione costituisce un reato. Questo include il favoreggiamento per vantaggi finanziari o materiali, con rischio di grave danno a persone, e l'istigazione pubblica all'ingresso illegale.

Inoltre, la proposta prevede sanzioni più armonizzate che tengano conto della gravità del reato. Introduce la definizione di reati aggravati, come quelli commessi nel contesto della criminalità organizzata o che mettono in pericolo la vita, con pene detentive massime più severe rispetto alla normativa attuale.

La proposta estende anche l'ambito di competenza giurisdizionale degli Stati membri per affrontare situazioni in cui il traffico di migranti coinvolge cittadini di Paesi terzi che perdono la vita, anche al di fuori del territorio dell'UE. Questo è cruciale per garantire che gli autori di reato non possano sfuggire alla giustizia e che le vittime siano protette ovunque si trovino.

Infine, la proposta si impegna a migliorare le risorse a disposizione degli Stati membri per la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti. Questo include la formazione e la specializzazione delle autorità giudiziarie e di contrasto, nonché campagne di sensibilizzazione e miglioramenti nella raccolta e comunicazione dei dati.

La base giuridica dell'iniziativa giuridica è individuata nell'articolo 83, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale *« allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive ».*

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto il traffico di migranti è un'attività criminale transfrontaliera che interessa direttamente l'Unione, le sue frontiere esterne e spesso più di uno Stato membro al contempo. L'intervento dell'UE rappresenta un valore aggiunto, perché questi crimini non possono essere affrontati con successo dall'azione singola di un Paese, consente l'ulteriore ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri e contribuisce a creare parità di condizioni tra gli stessi.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta di direttiva si limiti a quanto necessario

per rafforzare il quadro dell'UE in materia di prevenzione e contrasto del traffico di migranti e non vada oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi in questione.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 20 marzo 2024.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità. Il Senato ceco e il Parlamento irlandese hanno concluso l'*iter*.

La Camera dei deputati ceca ha trasmesso alla Commissione europea una risoluzione sulla proposta in esame e sulla proposta di regolamento COM(2023) 754, con la quale, pur condividendo le finalità delle due iniziative, sottolinea la necessità di una discussione approfondita per quanto riguarda l'impatto sul bilancio statale, sull'ambiente sociale e sull'ordinamento giuridico della Repubblica ceca, con riferimento all'armonizzazione dei fatti relativi ai reati, alle tariffe e al catalogo delle sanzioni e chiede l'ulteriore rafforzamento dei meccanismi per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ed Europol, compresi i dati biometrici, al fine di migliorare l'individuazione e l'indagine dei casi di traffico e tratta di esseri umani.

Lo scorso 21 febbraio è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della giustizia, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2023) 637 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il senatore SATTA *(FdI)*, relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già evidenziato in precedenza, stabilisce requisiti armonizzati tra gli Stati membri, per la trasparenza della rappresentanza di interessi (*lobbying*) esercitata per conto di Paesi terzi, migliorando la conoscenza della portata e delle tendenze relative a tali attività, e dell'identità dei soggetti richiedenti.

In particolare, l'iniziativa fa parte del pacchetto per la « difesa della democrazia » in Europa, presentato il 12 dicembre 2023, nel tentativo di rispondere a un fenomeno crescente, aumentato anche in seguito della guerra della Russia contro l'Ucraina, in cui l'attività di rappresentanza d'interessi viene utilizzata dai governi stranieri, in aggiunta all'attività diplomatica formale, per promuovere i propri obiettivi strategici.

Per arginare tale minaccia, la proposta utilizza lo strumento dell'armonizzazione della regolamentazione dei servizi di *lobbying* per conto di soggetti esterni all'Unione, al fine di aumentare il grado di trasparenza di tale attività e di restringere così i margini di manovra di chi intende influenzare in modo occulto il processo decisionale e i processi democratici nell'Unione, svolgendo un'ingerenza nelle democrazie europee, per plasmare l'opinione pubblica e influenzare le scelte politiche, con ripercussioni negative sulla vita politica degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso.

La difesa della democrazia nell'Unione rientra tra i valori sanciti all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), secondo cui *« l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani »*, e le misure a rafforzamento della trasparenza in tale ambito poggiano sull'articolo 1, secondo comma, dello stesso TUE, che pone l'obiettivo di una *« unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile »*, e sull'articolo 10, paragrafo 3, del TUE, che sancisce il diritto di ogni cittadino a *« partecipare alla vita democratica dell'Unione »*, in cui *« le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini »*.

Tuttavia, la proposta di direttiva in esame individua come base giuridica unicamente quella dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sull'armonizzazione delle normative nazionali ai fini del buon funzionamento del mercato interno, come se lo scopo ultimo fosse, appunto, solo la libera circolazione dei servizi di *lobbying* nel mercato interno, e non invece anche la trasparenza degli stessi finalizzata alla difesa della democrazia.

Peraltro, la proposta si identifica come direttiva di « armonizzazione massima », che non consente norme nazionali che stabiliscano obblighi di trasparenza più ampi. In tal modo, si assicura che un prestatore di servizi di *lobbying* possa esercitare in altri Stati membri con maggiore facilità e senza ostacoli, e si evita che i soggetti di Stati terzi concentrino le loro attività attraverso gli Stati membri ove non sia presente la sovra-regolamentazione nazionale.

Tale armonizzazione massima sembra, tuttavia, comprimere eccessivamente i margini di discrezionalità degli Stati membri in relazione alla tutela del proprio ordine pubblico interno, a difesa della propria democrazia. Peraltro, gli Stati membri che già hanno adottato una disciplina più rigorosa rispetto alla direttiva (tra cui per esempio l'Irlanda), sarebbero paradossalmente costretti a ridurre i propri *standard* di trasparenza più elevati. Risulterebbe pertanto più coerente con la finalità della difesa della democrazia la definizione di *standard* minimi.

Per quanto riguarda i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, essi appaiono rispettati dalla proposta, a fronte della sola base giuridica dell'articolo 114 del TFUE, ovvero a fronte del solo obiettivo di facilitare

la libera circolazione nell'Unione dei servizi di *lobbying* per conto di Paesi terzi.

Infatti, solo un intervento a livello di Unione consente di superare le divergenze tra le regolamentazioni nazionali, che rischiano di compromettere il mercato interno dell'attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi, creando condizioni di disparità e costi aggiuntivi per i soggetti che intendono svolgere tale attività a livello transfrontaliero, nonché fenomeni di arbitraggio regolamentare per eludere gli obblighi di trasparenza più stringenti, vigenti negli Stati membri.

Similmente, riguardo al principio di proporzionalità, la proposta impone requisiti di trasparenza limitati (requisiti di informazione, di conservazione della documentazione e di accesso al pubblico) e unicamente ai soggetti che svolgono servizi di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi. In tal modo, la proposta mira a non limitare la fornitura di servizi di rappresentanza d'interessi, ma a migliorare il funzionamento del mercato interno e a facilitare la fornitura di tali servizi a livello transfrontaliero, rendendoli più trasparenti in modo coerente in tutta l'Unione.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute il 21 marzo 2024. La proposta è esaminata da 19 Camere dei Parlamenti nazionali, di cui i Parlamenti di Ungheria e di Irlanda hanno espresso pareri motivati di contrarietà sul rispetto del principio di sussidiarietà.

Il Relatore preannuncia, pertanto, la presentazione di uno schema di risoluzione in cui si conferma il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ma in cui si mettono in rilievo, in senso critico, la carenza della base giuridica rispetto all'obiettivo della trasparenza a difesa della democrazia in Europa e, per lo stesso motivo la necessità di consentire regolamentazioni nazionali più stringenti, a tutela del proprio ordine pubblico democratico interno.

La senatrice BEVILACQUA *(M5S)* chiede chiarimenti sugli effetti del grado di armonizzazione dettato dalla proposta di direttiva, ritenendo singolare una proposta che imponga un adeguamento al ribasso negli *standard* di tutela.

Al riguardo, il relatore SATTA *(FdI)* richiama i contenuti dell'articolo 4 della proposta di direttiva, relativo al livello di armonizzazione, in base al quale gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono disposizioni che divergano da quelle stabilite dalla direttiva, neanche nel senso di un maggiore o minor rigore al fine di garantire un diverso livello di trasparenza di tali attività.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 26 marzo 2024

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

222ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA RICHIESTA DI AFFARE ASSEGNATO AVENTE AD OGGETTO IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Il presidente CALANDRINI comunica che, nella riunione appena conclusa, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto, anche al fine di dare continuità all'esame delle Relazioni

periodiche sullo stato di attuazione del PNRR, di dare mandato al Presidente della Commissione, congiuntamente con il Presidente della 4ª Commissione, di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, di un affare avente ad oggetto il monitoraggio sull'attuazione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(316) ***BERGESIO. – Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO *(FdI)* illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che non sono state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(492) ***PIRONDINI e altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale***

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore DREOSTO *(LSP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, comma 2, la lettera *a)* prevede attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, nonché con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.

Alla successiva lettera *b)*, si stabilisce che l'organico degli insegnanti di educazione musicale sia determinato in ragione di almeno cinque ore settimanali di insegnamento e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti all'articolo 2, il quale tuttavia reca solo un limite di spesa per la formazione dei docenti.

La lettera *c)* prevede di equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione musicale agli altri insegnanti impiegati nel medesimo grado di istruzione.

La lettera *d)* dispone l'istituzione di un'apposita commissione tecnica, nominata dal Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Alla lettera *f)*, viene poi prevista l'estensione dell'insegnamento dell'educazione musicale all'intero sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a sei anni d'età nel suo complesso, anche valutando l'opportunità di estendere l'indirizzo musicale, come forma di educazione alla socializzazione e come scoperta e sviluppo embrionale di talenti e attitudini, in forma progressiva e sperimentale, nelle sezioni dei nidi d'infanzia frequentate da bambine e bambini compresi tra i 12 e i 36 mesi di età.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il comma 1 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, siano stabiliti i requisiti necessari per l'insegnamento dell'educazione musicale presso le « Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale » e sarà stabilita la formazione per i docenti.

Al successivo comma 2, viene previsto che al fine di ottimizzare le risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione del personale docente, le istituzioni scolastiche possano promuovere accordi di rete, nonché, specifici accordi in ambito territoriale con le istituzioni di alta formazione artistica e culturale (AFAM), le fondazioni lirico-sinfoniche, le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), i conservatori di musica e le associazioni musicali amatoriali riconosciute.

In relazione alla formazione dei docenti, il comma 3 dispone un'autorizzazione di spesa nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la cui copertura, a valere, sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non appare in linea con la legge di contabilità.

L'articolo 3, in relazione alla delega in esame, reca una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, che peraltro dovrebbe escludere quanto previsto dall'articolo 2 in tema di formazione.

In relazione al contenuto delle disposizioni sopra richiamate, il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati e privi di adeguata copertura finanziaria.

A tale riguardo, è necessario acquisire le valutazioni del Governo, mediante la richiesta, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del regolamento, della predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO conviene sulla necessità di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562-A) ***Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore DAMIANI *(FI-BP-PPE)*, in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che in sede redigente sono state recepite le condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, poste dalla Commissione bilancio sul testo e sull'emendamento 4.4, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1059) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice LORENZIN *(PD-IDP)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'Accordo SEE, firmato nel 1992, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno. L'Accordo oggetto della ratifica in esame ne estende la partecipazione alla Croazia. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura, senza modificazioni, non appare quindi necessario acquisire la relazione tecnica di passaggio. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che l'Accordo non modifica i rapporti italiani con la Croazia, dato che non comporta obblighi ulteriori rispetto all'appartenenza di Italia e Croazia all'Unione europea, rilevando, pertanto, che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La relazione tecnica rammenta inoltre che, in occasione di due precedenti accordi di adesione allo Spazio economico europeo, alle relative leggi di ratifica non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Considerato che precedenti accordi di analogo tenore sono stati considerati neutrali sotto il profilo finanziario e che l'articolo 3 del provvedimento in esame reca altresì una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, che prevede che dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla legge di ratifica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non vi sono, per quanto di competenza, ulteriori osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1042) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI *(FdI)*, in sostituzione della relatrice Paita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 10 del testo dell'Accordo, che occorre avere conferma che le agevolazioni previste, sia per il Tribunale unificato brevetti che per la relativa proprietà, non determinino effetti negativi sulle entrate.

Relativamente all'articolo 3 del disegno di legge occorre avere conferma che il Ministero della giustizia possa autorizzare un distacco di 7 unità di personale non dirigenziale senza determinare ulteriori oneri per fabbisogni aggiuntivi di personale.

Inoltre per le relative attività di formazione del predetto personale, di cui all'articolo 4, comma 1, occorre avere ulteriori elementi al fine di verificare la congruità delle spese come calcolate in relazione tecnica.

Per quanto concerne l'aumento del contributo italiano al bilancio annuale del Tribunale unificato dei brevetti, previsto all'articolo 4, comma 2, occorrerebbero ulteriori elementi al fine di verificare le somme previste nel testo che, nella relazione tecnica, vengono giustificate con l'aggiornamento delle stime in relazione al ritardo dell'entrata in vigore dell'Accordo di circa 7 anni.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposte agli elementi di chiarimenti richiesti nella relazione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di predisporre una proposta di parere che tenga conto dei chiarimenti forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1048) ***Delega al Governo in materia di florovivaismo***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine alle richieste di chiarimenti formulate sul provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che è in corso l'istruttoria per la predisposizione della relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI *(FdI)* illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, recante modifiche al codice di procedura civile al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico, che la relazione tecnica indica la dotazione del capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia iscritto nel bilancio 2024-2026 come riferimento per le risorse disponibili a legislazione vigente: considerato che tale stanziamento afferisce alle esigenze relative alla digitalizzazione sia del settore civile che di quello penale e dell'Amministrazione centrale, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla quota parte di risorse che sia riferibile alla sola digitalizzazione del solo processo civile.

Con riferimento all'articolo 4, recante una serie di modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, considerato che la relazione tecnica asserisce che le modifiche introdotte rientrano nelle modalità ordinarie di digitalizzazione del settore di giustizia civile e che quindi non comportano ulteriori oneri, andrebbe chiarito quali siano le operazioni telematiche ancora da implementare e quali risorse residuino per la loro attuazione.

Per quanto concerne l'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria, considerato che nell'ultima Relazione annuale sull'Amministrazione della giustizia presentata in Parlamento vengono evidenziati elementi di criticità sull'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente ai fini del completamento della digitalizzazione dell'attività giudiziaria, andrebbero fornite rassicurazioni in merito ai fabbisogni di spesa da sostenersi per il completamento della digitalizzazione del processo civile, con dati aggiornati degli interventi che si rendono ancora necessari, da raffrontare con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 137 e della Camera dei deputati n. 192.

La sottosegretaria SAVINO rileva che è in corso l'istruttoria con l'amministrazione competente per materia, per cui chiede di poter rinviare l'esame ad una prossima seduta, al fine di poter fornire le risposte sugli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 27 marzo 2024, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

6ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 26 marzo 2024

Plenaria
137ª Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REDIGENTE

(816) ***Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati 6 subemendamenti all'emendamento 3.1000 del relatore, sui quali invita il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Il relatore BORGHESI *(LSP-PSd'Az)* esprime parere favorevole sul subemendamento 3.1000/1 e contrario sui rimanenti subemendamenti.

Il sottosegretario FRENI si esprime in maniera conforme, ma chiede che il subemendamento 3.1000/1 venga accantonato per un supplemento di istruttoria, che potrebbe anche concludersi, su eventuale richiesta del Ministero competente, con una proposta di riformulazione.

La senatrice TAJANI *(PD-IDP)* sottolinea che i subemendamenti, di natura non onerosa, erano stati presentati in un'ottica collaborativa per apportare alcune modifiche migliorative al testo, che pure alla Camera aveva riscontrato ampio consenso, compreso quello della propria parte politica. Prende comunque atto dei pareri espressi e si riserva di valutare l'eventuale riformulazione del subemendamento 3.1000/1.

Il senatore NICITA *(PD-IDP)* chiarisce che i subemendamenti presentati prendono spunto dall'Atto Camera n. 1061, a prima firma dell'onorevole Stefanazzi, assorbito dall'approvazione dell'Atto Camera n. 107, a prima firma del senatore Centemero, e richiama, in particolare, la portata del subemendamento 3.1000/1, finalizzato all'istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi.

Alla luce dell'intervento del rappresentante del Governo, il PRESIDENTE propone di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame del disegno di legge.

Non facendosi obiezioni, il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'andamento dei lavori, propone di sconvocare la seduta di domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 9,45.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che, con riferimento all'Atto del Governo n. 136, recante schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a., nella giornata di domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 12,30, presso l'8ª Commissione, si svolgerà l'audizione dell'amministratore delegato di Poste Italiane S.p.a., mentre alle ore 14, presso la Camera dei deputati, coinvolte le Commissioni 5ª, 6ª e 8ª del Senato e V e IX della Camera, si terrà l'audizione del ministro Giorgetti.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 27 marzo, già convocata alle ore 9,45, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Martedì 26 marzo 2024

Plenaria

115ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REDIGENTE

(875) ***Francesca TUBETTI e altri. – Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e concede la parola al relatore.

Facendo propria la richiesta del relatore MARCHESCHI *(FdI)*, il PRESIDENTE propone di fissare per martedì 2 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(721) ***Tilde MINASI e GERMANÀ. – Concessione di un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest***

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore MARTI *(LSP-PSd'Az)* riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di due articoli.

Dà conto dell'articolo 1, che dispone l'erogazione di un contributo annuale a carico dello Stato pari a 2 milioni di euro, al fine di incentivare e rafforzare le iniziative previste dal festival annuale « Reggio Calabria Film Fest » e al contempo creare nuove opportunità culturali e turistiche legate alla manifestazione.

Passa, quindi, a dare conto dell'articolo 2, il quale provvede alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Il PRESIDENTE dichiara indi aperta la discussione generale.

Il senatore PIRONDINI *(M5S)* ricorda che, dall'inizio della legislatura, la Commissione ha esaminato provvedimenti volti ad attribuire specifici finanziamenti a singoli festival o istituti culturali. Osserva che tali provvedimenti presentavano la caratteristica di riproporre disegni di legge della precedente legislatura, sui quali si era registrato il consenso della maggior parte delle forze politiche e che non erano giunti ad approvazione per via della conclusione anticipata della legislatura.

Nell'evidenziare, per contro, che il disegno di legge in esame, diretto a concedere un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest, è di nuova formulazione, esprime preoccupazione per la scelta metodologica di assegnare finanziamenti a singoli eventi o soggetti senza aver definito imparziali criteri di attribuzione delle risorse, con il conseguente rischio di generare discriminazioni nel settore culturale.

Il PRESIDENTE, in replica alla considerazione del senatore Pirondini, ricorda che la Commissione, nel portare avanti l'esame di provvedimenti di assegnazione di contributi a singoli eventi culturali, si è ispirata ad un accordo di fatto intervenuto tra i Gruppi politici presenti in Commissione nella passata legislatura.

Alla luce dell'intervento del senatore Pirondini, nonché di altre analoghe considerazioni svolte in occasione dell'esame di altri provvedimenti, propone di riconsiderare le motivazioni del suddetto accordo in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di pervenire ad una posizione, condivisa da tutte le parti politiche, su

quali debbano essere i nuovi criteri per la conduzione dell'esame dei disegni di legge in sede di Commissione.

Concorda la Commissione.

Il senatore CASTIELLO *(M5S)* rileva criticamente che il disegno di legge in titolo può essere qualificato come legge-provvedimento, presentando i contenuti tipici di un atto amministrativo. Pone, quindi, in evidenza che le cosiddette leggi-provvedimento, sulle quali anche la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in più di una occasione, non rispondono ai canoni della buona tecnica legislativa, che individua nella legge l'atto di carattere generale ed astratto, inteso a fissare una griglia di criteri sulla base dei quali le strutture amministrative sono tenute ad erogare contributi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Pur riconoscendo che il disegno di legge in esame ha il merito di creare nuove opportunità culturali e turistiche in connessione con lo svolgimento del festival annuale « Reggio Calabria Film Fest », ribadisce, pertanto, il suo dissenso rispetto al protrarsi di un metodo legislativo che, sconfinando nelle competenze riservate all'Esecutivo, comporta una lesione della divisione dei poteri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(597) ***Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che la relatrice ha riformulato l'emendamento 4.100 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Ha la parola la relatrice BUCALO *(FdI)* per l'illustrazione dell'emendamento 4.100 (testo 2). Fa presente che la proposta emendativa è diretta a sostituire l'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, istituito dall'articolo 4 del disegno di legge in esame, con un Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, che viene pertanto ad aggiungersi al già previsto Elenco nazionale delle manifestazioni e delle rievocazioni storiche. Dà, quindi, conto delle consequenziali modificazioni che si rende necessario apportare al provvedimento.

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2024-2026 (n. 138)

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva ed è stata aperta la discussione generale. Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, in qualità di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La senatrice D'ELIA *(PD-IDP)*, richiamando le considerazioni svolte nel corso della discussione generale, chiede che nello schema di parere si dia conto dell'esigenza che, ai fini dell'ammissione al contributo, sia applicato un criterio uniforme e pertinente alla funzione storica della Tabella, che tenga conto della specificità del profilo dei soggetti ammessi al contributo ai sensi della legge n. 534 del 1996. Nel chiedere, in particolare, un chiarimento in ordine ai criteri adottati per l'individuazione delle istituzioni culturali, sottolinea che, in considerazione dell'elevato numero di nuovi soggetti ammessi al finanziamento, occorre un intervento del Ministero al fine di incrementare lo stanziamento complessivo, nella prospettiva di garantire un maggiore equilibrio all'interno della Tabella.

Il presidente relatore MARTI *(LSP-PSd'Az)*, tenuto conto dei suggerimenti della senatrice D'Elia, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si rimette alla Commissione sullo schema di parere appena illustrato, precisando di non aver avuto modo di interloquire con il Dicastero competente.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice D'ELIA *(PD-IDP)* preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere appena illustrato dal Presidente relatore, che

ringrazia per aver dato seguito alle richieste avanzate dalla propria parte politica.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del presidente relatore è posto ai voti ed approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta e di riprenderla al termine dei lavori dell'Aula, auspicando che il Comitato ristretto, incaricato di redigere il testo unificato dei disegni di legge nn. 915 e connessi in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, convocato per le ore 19,30 di oggi, possa concludere la propria attività. In tal caso, sarà possibile dar conto del testo unificato nel corso della presente seduta.

Segue un dibattito incidentale cui prendono parte la senatrice D'ELIA *(PD-IDP)*, la quale, pur non manifestando contrarietà alla proposta di sospendere la seduta, non ravvede esigenze di celerità tali da imporre l'adozione di un testo unificato in data odierna, e il senatore ROMEO *(LSP-PSd'Az)*, il quale ritiene invece opportuno che la Commissione, se ce ne saranno le condizioni, adotti un testo.

Il PRESIDENTE dispone indi la sospensione della seduta sino al termine dei lavori dell'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 18,50.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO RISTRETTO DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il PRESIDENTE avverte che la riunione del Comitato ristretto convocata per oggi alle ore 19,30 non avrà luogo, anche al fine di consentire ai componenti dello stesso di poter esaminare compiutamente la proposta di testo unificato dei disegni di legge nn. 915 e connessi, trasmessa per le vie brevi nel corso del pomeriggio. Il Comitato ristretto è nuovamente convocato per domani mercoledì 27 marzo alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, in ragione della nuova convocazione del Comitato ristretto, la seduta plenaria già convocata per domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 138

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di meglio chiarire i criteri adottati nell'individuazione delle istituzioni culturali ammesse al contributo;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un eventuale stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla tabella in esame, in considerazione dell'elevato numero di nuovi soggetti ammessi al finanziamento.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 597

Art. 4.

4.100 (testo 2)
La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* « Albo nazionale delle associazioni » *con le seguenti:* « Elenco nazionale delle associazioni »; *sopprimere le seguenti parole:* « di seguito denominato "Albo nazionale", »; *e dopo le parole:* « nonché l'elenco » *inserire le seguenti:* « nazionale »;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* « dell'Albo nazionale e dell'elenco » *con le seguenti:* « degli Elenchi »;

c) *al comma 3:*

1. *alla lettera* a)*, dopo le parole:* « nell'elenco » *inserire le seguenti:* « nazionale delle manifestazioni »;

2. *alle lettere* b) *e* c)*, sostituire le parole:* « Albo nazionale » *con le seguenti:* « Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica »;

d) *al comma 4, sostituire le parole:* « Albo nazionale » *con le seguenti:* « Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica »;

e) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:* « Per l'istituzione degli Elenchi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8 »;

f) *sostituire la rubrica con la seguente:* « Elenchi nazionali ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* « all'Albo nazionale o all'elenco » *con le seguenti:* « agli Elenchi ».

8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

Martedì 26 marzo 2024

Plenaria

105ª Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

indi del Vice Presidente
BASSO

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Piero Martin e, per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il dottor Stefano Fabris, direttore del Dipartimento scienze fisiche e tecnologie della materia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web*-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare: audizione del professor Piero Martin

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al professor Piero Martin e gli cede la parola.

Il professor MARTIN svolge il proprio intervento.

Intervengono il senatore TREVISI *(M5S)* e il presidente FAZZONE *(FI-BP-PPE)* per porre quesiti e formulare osservazioni.

Il professor MARTIN risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Piero Martin per la disponibilità.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è momentaneamente sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,20.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00002) *Silvia FREGOLENT* – Proposta di risoluzione sull'adeguamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XXIV, n. 18)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

La senatrice FREGOLENT *(IV-C-RE)*, congiuntamente ai senatori PETRUCCI *(FdI)* e DE PRIAMO *(FdI)*, presenta una ulteriore riformulazione della proposta di risoluzione in titolo, pubblicata in allegato.

La vice ministra GAVA esprime parere favorevole, a condizione che siano apportate le modifiche di cui dà lettura.

La senatrice FREGOLENT *(IV-C-RE)* ringrazia la vice ministra e presenta un nuovo testo, pubblicato in allegato, formulato nel senso indicato dalla rappresentante del Governo.

La senatrice PETRUCCI *(FdI)* si associa ai ringraziamenti al Governo.

La senatrice SIRONI *(M5S)* dichiara che le modifiche proposte dal Governo e accettate dalla senatrice Fregolent migliorano il testo, ma non sono tali da mutare la contrarietà del suo Gruppo rispetto al contenuto della proposta di risoluzione in oggetto.

Ricorda infatti che un tavolo tecnico si è già tenuto nel 2022, ha visto il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali e ha prodotto il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, che rinvia espressamente alla tassonomia degli impianti approvata da ARERA.

A suo avviso, non vi è dunque alcuno motivo per convocare un nuovo tavolo, se non la volontà di potenziare il ruolo del mercato a scapito del pubblico.

La senatrice FREGOLENT *(IV-C-RE)* chiarisce che la proposta di risoluzione in esame è volta a risolvere un problema che è insorto successivamente all'adozione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e che consiste nell'accoglimento da parte dei giudici amministrativi dei ricorsi presentati proprio contro il regolamento dell'ARERA menzionato dalla senatrice Sironi. Si è così verificato un vuoto normativo e sono gli stessi soggetti pubblici, regioni e comuni, a chiedere che si trovi una soluzione. Ricorda inoltre che già oggi è prevista la partecipazione di pubblico e privato e che la risoluzione in questione non è dunque volta a smontare il sistema pubblico, ma a trovare una soluzione frutto del confronto tra i soggetti interessati.

La senatrice PETRUCCI *(FdI)* si associa a quanto riferito dalla senatrice Fregolent, ribadendo che il coinvolgimento dei privati non è una novità a cui è finalizzata l'istituzione del tavolo, ma è già prevista dal quadro normativo vigente.

La vice ministra GAVA ricorda che il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è stato adottato nell'ambito della strategia sull'economia circolare e dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza e osserva che, essendo intervenuto un elemento nuovo, consistente nella pronuncia di alcune sentenze da parte dell'autorità giudiziaria, tale nuovo elemento deve essere preso in considerazione e valutato.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione, come da ultimo riformulata nel senso proposto dal Governo, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(743) ***Aurora FLORIDIA e altri. – Legge quadro sul clima recante disposizioni per la definizione e l'adozione di strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica***

(1007) ***FINA e altri. – Legge quadro sul clima***

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice PETRUCCI *(FdI)* illustra i provvedimenti in esame che hanno ad oggetto la promozione di azioni e misure volte al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica.

Essi fissano l'obiettivo vincolante del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, rispetto ai livelli emissivi del 1990 e, in vista di ciò, individuano anche obiettivi intermedi consistenti nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 60 per cento entro il 2030 e di almeno il 90 per cento entro il 2040.

Al raggiungimento degli obiettivi suddetti devono concorrere tutti i livelli di governo e tutte le amministrazioni dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze.

Entrambi i disegni di legge prevedono poi l'istituzione, presso le Camere, di un organismo indipendente di consulenza scientifica, avente il compito di valutare e verificare l'attuazione delle politiche in materia di clima.

L'Atto Senato 743 lo definisce Comitato parlamentare scientifico per il clima e prevede che sia costituito da cinque membri, che restano in carica per cinque anni, mentre nell'Atto Senato 1007 prende il nome di Consiglio scientifico del clima ed è composto da tre membri, nominati per sei anni.

Le procedure di selezione dei componenti sono modellate su quelle attualmente vigenti per l'Ufficio parlamentare di bilancio. Entrambi i disegni di legge disciplinano il reclutamento del personale, i compiti e la dotazione finanziaria degli organismi.

L'Atto Senato 743 demanda al Comitato il compito di proporre le soglie emissive settoriali complessive di gas a effetto serra – che vengono poi adottate dal Governo – e di effettuare il monitoraggio annuale delle emissioni in relazione alle soglie suddette. La definizione delle soglie emissive riguarda tutti i principali settori produttivi dell'economia coinvolti nelle emissioni di gas a effetto serra, quali energia, industria, trasporti, agricoltura, rifiuti ed edilizia residenziale, industriale e civile.

Il Comitato comunica al Presidente del Consiglio dei ministri eventuali scostamenti e individua azioni e meccanismi correttivi, commisurati alla differenza registrata. Il Governo stabilisce i termini e le modalità di attuazione dei meccanismi correttivi.

L'Atto Senato 1007 conferisce al Consiglio il compito di individuare e comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri il *budget* di carbonio complessivo, ossia la quantità di emissioni di gas a effetto serra, espresse anche in CO_2 equivalente, comprensivo di informazioni separate sulle emissioni di gas a effetto serra e sugli assorbimenti, che può essere emessa nell'atmosfera in un periodo determinato, in modo da conseguire l'obiettivo della neutralità climatica. Anche in tale provvedimento il Governo adotta, su proposta del Consiglio, uno o più decreti per la definizione degli obblighi emissivi settoriali. Il Consiglio effettua il monitorag-

gio annuale delle emissioni di gas a effetto serra in relazione al *budget* di carbonio complessivo e agli obblighi emissivi settoriali e segnala al Governo eventuali scostamenti tra il livello di emissioni di gas a effetto serra registrato e il *budget*.

Mentre l'Atto Senato 743 prevede che il Comitato elabori un Programma nazionale di tutela per il clima – che definisce, coordina e armonizza le politiche adottate sul clima nel rispetto del mantenimento delle soglie emissive settoriali complessive e prevede le azioni e le misure necessarie per garantire tale mantenimento –, l'Atto Senato 1007 prevede l'adozione di un Piano di azione sul clima, avente un oggetto analogo.

Entrambi i disegni di legge prevedono forme di partecipazione dei cittadini (e, per quanto concerne l'Atto Senato 743, anche delle associazioni) al processo decisionale sul cambiamento climatico, con l'istituzione, rispettivamente del Consiglio nazionale dei cittadini per il contrasto alla crisi climatica e della Assemblea dei cittadini per la crisi climatica.

Mentre l'Atto Senato 743 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale finalizzata all'azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra, l'Atto Senato 1007 prevede che il Governo, d'intesa con il Consiglio, adotti appositi provvedimenti, anche di natura amministrativa, finalizzati a orientare il mercato verso modelli di consumo e di produzione sostenibili, tra cui misure in materia di revisione delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica.

Il solo Atto Senato 743 istituisce il Fondo sociale per il clima, al fine di garantire una transizione ecologica inclusiva ed equa, sostenere i redditi più bassi e promuovere le imprese nel processo di riconversione industriale.

Ai relativi oneri – quantificati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2050 – si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare: audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)

Riprende l'indagine conoscitiva, precedentemente sospesa.

Il PRESIDENTE introduce il dottor Stefano Fabris, direttore del Dipartimento di scienze fisiche e tecnologie della materia del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il dottor FABRIS svolge il proprio intervento.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Stefano Fabris ed il Consiglio nazionale delle ricerche per la disponibilità e dichiara concluse le audizioni odierne, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DI INDIRIZZO N. 7-00002 (*Doc*. XXIV, n. 18)

La Commissione 8ª, premesso che:

ARERA, con delibera 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, ha inteso determinare i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e ha fissato i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

nel dettaglio, ARERA, al fine di pervenire al riconoscimento dei costi alla base delle tariffe di accesso a taluni impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ha distinto tra impianti: « integrati, minimi e aggiuntivi »;

gli impianti « minimi » sono impianti non integrati nel gestore della raccolta e tuttavia individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale, soggetti a regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe;

tali tipologie di impianto, al pari di quelli integrati, sono sottratte al libero gioco della concorrenza nei mercati del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, in quanto soggetti ad una pianificazione regionale dei flussi di rifiuti conferiti e a una fissazione delle tariffe di accesso;

per rientrare nella categoria degli impianti « minimi » e quindi indispensabili per la chiusura dei rifiuti a livello regionale, essi devono rispondere a specifici e stringenti requisiti, che sono puntualmente individuati da ARERA nella medesima delibera, ovvero: la presenza nelle filiere del trattamento e dello smaltimento di particolari categorie di rifiuti; la presenza di un forte e stabile eccesso di domanda a fronte di limitato numero di operatori; il fatto che tali impianti, presenti sul territorio regionale, abbiano già una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi, ovvero che siano già stati individuati per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti in sede di programmazione da parte dei soggetti competenti;

in assenza di tali requisiti e al di fuori dell'obiettivo finale di chiusura del ciclo dei rifiuti nell'ambito territoriale regionale, non sarebbe giustificata la misura di sottrarre tali impianti alle logiche di mercato, limitando indebitamente il principio della concorrenzialità;

infatti, in linea generale, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico dell'ambiente), all'articolo 186, comma 5, prevede che per i rifiuti urbani differenziati destinati al riciclo e al recupero, compresa la FORSU, sia sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale seppure privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero;

nel contempo, ai sensi del successivo articolo 198 del medesimo testo unico, il gestore del servizio pubblico di igiene urbana esercita in regime di privativa le attività di raccolta e avvio al trattamento dei rifiuti differenziati (inclusa la FORSU), ma non il trattamento vero e proprio (a meno che il gestore non abbia partecipato a una gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata che includa anche la realizzazione o la gestione degli impianti di trattamento e la conseguente fase operativa), pertanto, ove il gestore non sia affidatario della gestione integrata della raccolta urbana, le fasi di recupero e riciclo delle frazioni differenziate urbane devono, di norma, essere affidate secondo dinamiche competitive;

in aggiunta a quanto espresso, con il successivo articolo 198-*bis* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norma inserita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e in vigore dal 1° maggio 2022, si prevede, altresì, l'adozione, su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) che fissi i macro-obiettivi e definisca i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si devono attenere nell'elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

più volte, dopo una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a Governo e Parlamento, la giustizia amministrativa si è espressa contro delibere di giunta di alcune Regioni (Puglia ed Emilia-Romagna), le quali non si erano attenute ai criteri fissati da ARERA nell'individuazione degli impianti minimi, di fatto attuando una politica protezionistica ingiustificata ed illegittima, tesa a sottrarre al mercato la gestione delle fasi di recupero e riciclo delle frazioni differenziate urbane che devono, come più volte chiarito, essere affidate secondo dinamiche competitive;

successivamente e più recentemente, con la sentenza n. 557/2023, il TAR della Lombardia, nel confermare l'orientamento giurisprudenziale già espresso, ha inteso affermare in modo ancor più chiaro come non spetti alle Regioni, ma neanche ad ARERA, individuare impianti « minimi » da sottrarre al libero mercato per assoggettarli al regime di tariffe concordate e flussi prestabiliti, in quanto la prerogativa è del legislatore nazionale e in particolare del Ministero dell'ambiente, che avrebbe dovuto esercitarla nell'ambito dell'adozione del programma nazionale di gestione dei rifiuti, e solo allora ARERA avrebbe potuto e dovuto discipli-

nare l'ambito tariffario, secondo la competenza che le è attribuita dall'ordinamento;

ARERA, infatti, secondo i giudici amministrativi della Lombardia, avrebbe invaso l'ambito di competenza che il legislatore statale ha assegnato allo Stato ed in particolare al Ministero individuato dal citato articolo 198-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione ai contenuti di cui al programma nazionale per la gestione dei rifiuti;

appare quindi evidente come ARERA avrebbe attribuito, di fatto, alle Regioni, poteri che il legislatore statale non ha assegnato agli enti regionali (articolo 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006), traslando quanto dovrebbe essere definito in sede nazionale all'ambito locale, in quella che sarebbe un'aperta violazione delle competenze dello Stato (articolo 195 del codice dell'ambiente), e allontanandosi dall'obiettivo del riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale,

impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un tavolo che, con ARERA e ISPRA, sentiti i soggetti interessati, analizzi il programma nazionale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai criteri di identificazione degli impianti « minimi », indispensabili alla chiusura dei cicli regionali di gestione dei rifiuti urbani.

ULTERIORE PROPOSTA DI RISOLUZIONE PRESENTATA DAI SENATORI FREGOLENT, PETRUCCI E DE PRIAMO

La Commissione 8ª, premesso che:

ARERA, con delibera 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, ha inteso determinare i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e ha fissato i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

nel dettaglio, ARERA, al fine di pervenire al riconoscimento dei costi alla base delle tariffe di accesso a taluni impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ha distinto tra impianti: « integrati, minimi e aggiuntivi »;

gli impianti « minimi » sono impianti non integrati nel gestore della raccolta e tuttavia individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale, soggetti a regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe;

tali tipologie di impianto, al pari di quelli integrati, sono sottratte al libero gioco della concorrenza nei mercati del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, in quanto soggetti ad una pianificazione regionale dei flussi di rifiuti conferiti e a una fissazione delle tariffe di accesso;

per rientrare nella categoria degli impianti « minimi » e quindi indispensabili per la chiusura dei rifiuti a livello regionale, essi devono rispondere a specifici e stringenti requisiti, che sono puntualmente individuati da ARERA nella medesima delibera, ovvero: la presenza nelle filiere del trattamento e dello smaltimento di particolari categorie di rifiuti; la presenza di un forte e stabile eccesso di domanda a fronte di limitato numero di operatori; il fatto che tali impianti, presenti sul territorio regionale, abbiano già una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi, ovvero che siano già stati individuati per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti in sede di programmazione da parte dei soggetti competenti;

in assenza di tali requisiti e al di fuori dell'obiettivo finale di chiusura del ciclo dei rifiuti nell'ambito territoriale regionale, non sarebbe giustificata la misura di sottrarre tali impianti alle logiche di mercato, limitando indebitamente il principio della concorrenzialità;

infatti, in linea generale, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico dell'ambiente), all'articolo 186, comma 5, prevede che per i rifiuti urbani differenziati destinati al riciclo e al recupero, compresa la FORSU, sia sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale seppure privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero;

nel contempo, ai sensi del successivo articolo 198 del medesimo testo unico, il gestore del servizio pubblico di igiene urbana esercita in regime di privativa le attività di raccolta e avvio al trattamento dei rifiuti differenziati (inclusa la FORSU), ma non il trattamento vero e proprio (a meno che il gestore non abbia partecipato a una gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata che includa anche la realizzazione o la gestione degli impianti di trattamento e la conseguente fase operativa), pertanto, ove il gestore non sia affidatario della gestione integrata della raccolta urbana, le fasi di recupero e riciclo delle frazioni differenziate urbane devono, di norma, essere affidate secondo dinamiche competitive;

in aggiunta a quanto espresso, con il successivo articolo 198-*bis* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norma inserita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e in vigore dal 1° maggio 2022, si prevede, altresì, l'adozione, su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) che fissi i macro-obiettivi e definisca i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si devono attenere nell'elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

più volte, dopo una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a Governo e Parlamento, la giustizia amministrativa si è espressa contro delibere di giunta di alcune Regioni (Puglia ed Emilia-Romagna), le quali non si erano attenute ai criteri fissati da ARERA nell'individuazione degli impianti minimi, di fatto attuando una politica protezionistica ingiustificata ed illegittima, tesa a sottrarre al mercato la gestione delle fasi di recupero e riciclo delle frazioni differenziate urbane che devono, come più volte chiarito, essere affidate secondo dinamiche competitive;

successivamente e più recentemente, con la sentenza n. 557/2023, il TAR della Lombardia, nel confermare l'orientamento giurisprudenziale già espresso, ha inteso affermare in modo ancor più chiaro come non spetti alle Regioni, ma neanche ad ARERA, individuare impianti « minimi » da sottrarre al libero mercato per assoggettarli al regime di tariffe concordate e flussi prestabiliti, in quanto la prerogativa è del legislatore nazionale e in particolare del Ministero dell'ambiente, che avrebbe dovuto esercitarla nell'ambito dell'adozione del programma nazionale di gestione dei rifiuti, e solo allora ARERA avrebbe potuto e dovuto discipli-

nare l'ambito tariffario, secondo la competenza che le è attribuita dall'ordinamento;

ARERA, infatti, secondo i giudici amministrativi della Lombardia, avrebbe invaso l'ambito di competenza che il legislatore statale ha assegnato allo Stato ed in particolare al Ministero individuato dal citato articolo 198-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione ai contenuti di cui al programma nazionale per la gestione dei rifiuti;

appare quindi evidente come ARERA avrebbe attribuito, di fatto, alle Regioni, poteri che il legislatore statale non ha assegnato agli enti regionali (articolo 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006), traslando quanto dovrebbe essere definito in sede nazionale all'ambito locale, in quella che sarebbe un'aperta violazione delle competenze dello Stato (articolo 195 del codice dell'ambiente), e allontanandosi dall'obiettivo del riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale,

impegna il Governo:

1) ad istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un tavolo con ARERA ed ISPRA, che analizzi il programma nazionale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai criteri di identificazione degli impianti « minimi » indispensabili alla chiusura dei cicli regionali di gestione dei rifiuti urbani;

2) ad esplicitare gli eventuali fabbisogni impiantistici da colmare a livello territoriale, consentendo al mercato, nell'ambito di una complessiva regìa a gestione pubblica, di ampliare il proprio ambito, fino alla totale e auspicabile eliminazione del concetto stesso di impianto « minimo », pervenendo in tal modo alla piena risposta ai fabbisogni infrastrutturali dei territori, anche in considerazione del fatto che il PNRR ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di introdurre « norme finalizzate a rafforzare l'efficienza e il dinamismo concorrenziale nel settore della gestione dei rifiuti, nella prospettiva di colmare le attuali lacune impiantistiche »; in quest'ottica, la ridefinizione del fabbisogno impiantistico da parte del Ministero dell'ambiente appare fondamentale al fine di evitare di destinare risorse del PNRR alla realizzazione di impianti non necessari.

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 26 marzo 2024

Plenaria

117ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Salvatore La Bella, componente del Consiglio di amministrazione e delegato per le attività di ricerca del Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi agroambientali (CoRiSSIA) e il professor Valerio Rossi Albertini, esperto.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web*-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizioni di rappresentanti del Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi agroambientali (CoRiSSIA) e del professor Valerio Rossi Albertini, esperto

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del professor Salvatore La Bella, componente del Consiglio di amministrazione e delegato per le attività di ricerca del Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi agroambientali (CoRissIA), ringraziandolo per la disponibilità.

Il professor Salvatore LA BELLA riepiloga le finalità del Consorzio, che rappresenta un ente di ricerca volto a perseguire lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura. Gli ambiti di ricerca, prosegue, riguardano la biodiversità e le risorse genetiche vegetali, le agrienergie, il trattamento di acque reflue, nonché l'applicazione di biostimolanti. Si sofferma quindi su uno dei settori di ricerca più strategici per l'agricoltura italiana, quale quello del riuso delle acque reflue, tenuto conto che la riduzione delle risorse idriche può influire sull'immagine che l'Italia ha all'estero, anche per quanto riguarda la presenza di denominazioni di origine protetta (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e indicazioni geografiche tipiche (IGT).

Informa quindi che in Italia circa il 50 per cento dell'acqua è impiegato in agricoltura a fini irrigui, specialmente nel Meridione. Per contrastare la diminuzione della risorsa idrica menziona diverse soluzioni, tra cui la razionalizzazione degli usi, la captazione di acque superficiali, la ricerca di acque sotterranee, la dissalazione delle acque marine, il riutilizzo di acque reflue depurate e l'impiego di mezzi tecnici per aumentare l'efficienza d'uso dell'acqua. Dopo aver sottolineato che, attualmente, vi è una contrazione delle piogge e che alcune soluzioni possono essere eccessivamente costose, afferma che il riutilizzo delle acque reflue permetterebbe di ridurre il consumo globale di acqua ed è un metodo raccomandato dagli organismi internazionali e utilizzato in molti Paesi. I benefici di tale sistema, prosegue, concernono la stabilità di approvvigionamento, la riduzione dell'impiego di fertilizzanti, la diminuzione del prelievo di acqua da corpi idrici naturali e la sicurezza alimentare.

Sottolinea tuttavia che sussistono dei limiti allo sviluppo dell'impiego delle acque reflue, dovuti ai sistemi di trattamento, alla rete di distribuzione e all'ostilità dei consumatori ad accettare prodotti ottenuti mediante l'impiego di tali acque. Evidenzia comunque che il Consorzio ha investito particolarmente su sistemi di raffinamento delle acque reflue con fitodepurazione, su cui le ricerche hanno prodotto risultati positivi. Ulteriori iniziative, precisa l'oratore, attengono all'uso di biostimolanti per incrementare l'efficienza nell'impiego dell'acqua.

In conclusione, reputa che l'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici possa realizzarsi solo attraverso molteplici strategie che includono, tra l'altro, la gestione del suolo, l'applicazione di mezzi tecnici innovativi, la protezione delle colture e le tecniche agronomiche, fermo restando che i sistemi di affinamento delle acque reflue mediante la fitodepurazione possono rappresentare strumenti a basso costo di realizzazione e di gestione.

Seguono i quesiti posti dai senatori.

La senatrice NATURALE *(M5S)* si complimenta per le attività di ricerca svolte dal Consorzio, ritenendo essenziale comprendere quali siano le innovazioni in tema di risparmio idrico. Al riguardo, domanda se vi siano pratiche agronomiche in grado di evitare che il suolo si impermeabilizzi eccessivamente.

Il senatore AMIDEI *(FdI)* giudica meritevoli di considerazione gli argomenti posti dal professor La Bella, cui potrebbe aggiungersi anche il tema dell'impiego dei fanghi in agricoltura, se trattati in modo adeguato. Riallacciandosi alle affermazioni della senatrice Naturale, sottolinea a sua volta i rischi connessi alla mancanza di sostanza organica del suolo.

Il professor LA BELLA ritiene che la domanda della senatrice Naturale richieda una risposta assai approfondita. Afferma comunque che la gestione del suolo va valutata sulla base delle caratteristiche ambientali e fisiche del terreno. In tale contesto, possono essere impiegate le agrotecniche, assai importanti per il recupero anche della capacità idrica del suolo, considerata l'influenza che possono avere le alte temperature.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor La Bella per il suo contributo e dichiara conclusa la sua audizione. Introduce poi l'audizione del professor Valerio Rossi Albertini, fisico atomico e molecolare, dottore di ricerca in scienza dei materiali, primo ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e docente di divulgazione della scienza di Tor Vergata.

Il professor Valerio ROSSI ALBERTINI fornisce brevemente alcuni cenni sulla propria esperienza scientifica, precisando di essersi occupato da ultimo di sostenibilità ambientale ed economia circolare. Con riferimento alle ripercussioni che le ondate di calore hanno sull'agricoltura, fa presente anzitutto che i cambiamenti climatici rappresentano un fatto acclarato, tanto più che le anomalie climatiche sono ormai monitorate e dimostrano il persistere dei fenomeni di riscaldamento. Dopo aver richiamato l'effetto serra, fa notare che i mutamenti del clima determinano stress biologici per la vegetazione, la contrazione delle precipitazioni e l'insorgere di nuovi parassiti e malattie, con effetti anche sull'economia in termini di scarsità di derrate alimentari, di difficoltà per le aziende agricole e zootecniche e di aumento dei prezzi al consumatore.

Ritiene comunque che l'agricoltura possa agire per compensare tali conseguenze, tanto più che dove c'è vegetazione l'aumento delle temperature è più contenuto, grazie alla capacità della fotosintesi clorofilliana di convertire i raggi solari in energia chimica e considerato che i fertilizzanti rilasciano ossidi di azoto più potenti dell'anidride carbonica come gas serra. Afferma pertanto che le coltivazioni con metodi tecnologicamente avanzati rappresentano una risorsa anche perché ciò alimenta la biodiversità, mantenendo la salubrità dell'ambiente.

Tra i modi per intervenire positivamente, menziona l'evoluzione dell'agrivoltaico che inizialmente ha determinato una perdita di vocazione agricola dei terreni, ma ora si è evoluto in modo da permettere la coesistenza tra campi coltivati e produzione di energia. In proposito, rende noto che sono disponibili pannelli fotovoltaici di nuova generazione, semitrasparenti, in grado di permettere la coltivazione di piante al di sotto.

Con riferimento ai sistemi per contrastare la siccità, in considerazione del fatto che le piogge sono molto concentrate in periodi brevi, reputa che occorra scavare grandi bacini e impiegare tecniche di dissalazione dell'acqua di mare, anche attraverso la cosiddetta osmosi inversa, che può eliminare la componente salina dall'acqua.

Si sofferma conclusivamente sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale, che rappresenta, a suo giudizio, la più grande rivoluzione degli ultimi anni, con ambiti di applicazione sterminati e un rapporto costi-benefici assai favorevole.

Seguono i quesiti da parte dei senatori.

La senatrice BIZZOTTO *(LSP-PSd'Az)* condivide la riflessione per cui l'agricoltore rappresenta una risorsa, sottolineando che la legge n. 24 del 2024 è intervenuta proprio per riconoscere la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio. Concorda altresì che il campo incolto possa rappresentare un problema e si augura che, nell'attività di divulgazione, il professor Rossi Albertini possa insistere sul ruolo dell'agricoltore nel sostegno all'ambiente, anche per arginare recenti attacchi al comparto.

Il senatore FRANCESCHELLI *(PD-IDP)* si associa a sua volta alle soluzioni proposte per contrastare la siccità. In proposito, menziona la pratica dell'attingimento in falda, spesso preferita all'accumulo, domandando quali siano gli effetti di un prelievo eccessivo.

La senatrice NATURALE *(M5S)* chiede se, con riferimento all'agrivoltaico, sia ancora in corso la fase sperimentale e dunque convenga attendere la definizione delle aree idonee e l'adeguata formazione degli agricoltori, per evitare costi eccessivi di tecniche non del tutto apprese.

In merito alle riserve idriche, ritiene che debba essere preliminarmente assicurata la pulizia degli invasi esistenti e solo dopo avviata la costruzione di nuovi bacini.

Domanda altresì quali siano i costi della desalinizzazione, considerati anche l'elevato consumo energetico e il problema degli scarti. Afferma conclusivamente che la ricerca gioca un ruolo fondamentale, soprattutto se fornisce informazioni ai cittadini, nella consapevolezza delle esigenze del territorio.

Il senatore BERGESIO *(LSP-PSd'Az)*, dopo aver rilevato criticamente che dal 1980 ad oggi i metri cubi di acqua da invasare sono ri-

masti inalterati, ricorda le misure assunte dal Governo per sostenere il settore, tra cui anzitutto il cosiddetto decreto-legge n. 39 del 2023, cosiddetto « decreto siccità ». Richiamando le affermazioni del senatore Franceschelli, fa presente che sono aumentate le richieste di concessione per i pozzi.

Si interroga poi sul carattere reversibile o meno dei cambiamenti climatici, domandando delucidazioni in proposito.

Il professor ROSSI ALBERTINI afferma anzitutto che, poiché la responsabilità dei mutamenti del clima è in parte ascrivibile all'uomo, è possibile invertire la rotta purché si avviino azioni immediate a livello globale.

In merito alle falde acquifere, sostiene che esse debbano essere considerate una risorsa rinnovabile nel loro ciclo vitale. Un uso eccessivo potrebbe invece determinare effetti negativi sull'ecosistema e sul cuneo salino, specie se le falde si trovano in prossimità del mare.

Dopo aver sottolineato che la funzione di custode svolta dall'agricoltore rappresenta, di fatto, una realtà scientifica, reputa che le tecnologie vadano impiegate con cautela, per evitare disastri ambientali. Afferma comunque che l'agrivoltaico rappresenta, a quanto gli consta, una tecnologia collaudata.

In ordine ai dissalatori, ritiene che si possano individuare soluzioni che non gravino eccessivamente sulla rete elettrica e che consentano di utilizzare la salamoia attraverso l'abbinamento con le saline.

Ribadisce infine che i nuovi pannelli solari semitrasparenti, in grado di eliminare la componente di radiazioni ultraviolette, possano offrire utili strumenti per gli agricoltori e si dichiara disponibile ad eventuali ulteriori confronti con la Commissione.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Valerio Rossi Albertini per il suo contributo e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1042) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Non essendoci interventi in discussione generale, il relatore AMIDEI *(FdI)* propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, la senatrice Sabrina LICHERI *(M5S)* che giudica positivamente il riconoscimento spettante all'Italia, anche in termini di nuove possibilità lavorative. Richiama tuttavia una recente polemica apparsa sulla stampa circa il carattere frammentato della materia farmaceutica, augurandosi che questa possa costituire un'occasione per ricomporre le diverse competenze.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

(1058) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la relatrice BIANCOFIORE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*, sottolineando che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione, sottoscritto nell'ottobre 2018, tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore.

Fa presente che l'Accordo in via di ratifica, frutto di un *iter* negoziale durato quasi otto anni e destinato a sostituire il precedente Accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, risalente al 1980, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le Parti in una serie di ambiti di comune interesse, quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, l'energia, la fiscalità, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia, i trasporti, la giustizia, la libertà e la sicurezza.

Evidenzia quindi che il testo, che si compone di 52 articoli, suddivisi in nove titoli, impegna le Parti a promuovere lo sviluppo sostenibile e a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla globalizzazione, dal terrorismo e dalla criminalità transnazionale, nonché allo sviluppo degli scambi bilaterali (Titolo I, articoli 1-2).

Rileva altresì che sono definiti i termini della cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, ed è esplicitato l'impegno delle Parti alla collaborazione, in particolare, oltre che nel quadro delle organizzazioni regionali ed internazionali, anche nell'ambito del dialogo fra l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) e l'Unione europea e nel quadro del vertice Asia-Europa (ASEM) (Titolo II, articoli 3-4).

Dopo aver dato conto delle disposizioni del Titolo III (articoli da 3 a 8), dedicato alla cooperazione in materia di stabilità, giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale, fa notare che l'Accordo disciplina gli

aspetti relativi alla cooperazione in materia di scambi e di investimenti (Titolo IV, articoli da 9 a 16), i cui princìpi generali vengono definiti dall'articolo 9, prevedendo altresì misure relative alle dogane, agli investimenti reciproci, alla politica della concorrenza, ai servizi e alla protezione della proprietà intellettuale. Tali misure sono volte a favorire soprattutto scambi di informazioni per migliorare la certezza del diritto e la trasparenza, utili all'accesso al mercato da parte delle rispettive imprese. In particolare, per quanto di competenza, rammenta che i diritti di proprietà intellettuale riguardano fra l'altro, brevetti, marchi, disegni industriali, indicazioni geografiche e privative per ritrovati vegetali.

Osserva inoltre che il Titolo V (articoli da 17 a 22) concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, mentre i successivi articoli (Titolo VI, articoli 23-38) ineriscono gli ambiti della cooperazione in materia di diritti umani, della cooperazione economica in materia di servizi finanziari e di fisco, il dialogo sulla politica economica, la politica industriale e le piccole e medie imprese (PMI), la società dell'informazione, la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media e quella scientifica e tecnologica. Per quanto attiene in dettaglio alla cooperazione in materia di politica industriale e di PMI (articolo 27), segnala che essa ha a oggetto scambio di informazioni, responsabilità sociale, pratiche commerciali responsabili, tutela del consumatore, promozione di contatti tra gli operatori economici, facilitazione dell'accesso ai finanziamenti.

Accenna poi agli ulteriori ambiti di cooperazione, individuati nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'istruzione, dell'ambiente, dell'occupazione, degli affari sociali e della sanità.

Nel rendere noto il quadro istituzionale dell'Accordo (Titolo VIII, articolo 41) e le disposizioni finali (Titolo IX, articoli da 42 a 45), conclude menzionando i contenuti del disegno di legge di ratifica, composto di 4 articoli.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

In sede di dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo interviene la senatrice Sabrina LICHERI *(M5S)*, rilevando positivamente che la ratifica in esame consente di migliorare gli scambi ed eliminare gli ostacoli.

Si associa il senatore FRANCESCHELLI *(PD-IDP)*.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Il PRESIDENTE si compiace per l'esito unanime del voto.

(1059) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore BERGESIO *(LSP-PSd'Az)*, premettendo che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, sottoscritto nell'aprile 2014. Rammenta in proposito che lo Spazio economico europeo (SEE) è stato istituito nel 1994 allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione europea al proprio mercato interno ai Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La Croazia, già parte della NATO dal 2009, è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013, impegnandosi contestualmente ad aderire anche all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE).

L'Accordo in via di ratifica, prosegue il relatore, si compone di sette articoli, di due allegati e di sei dichiarazioni comuni, relative, tra le altre, all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo medesimo. Ai sensi dell'articolo 1 dell'Intesa, la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per Zagabria nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo.

Evidenzia quindi che l'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. Il medesimo articolo introduce un *addendum* al protocollo 38-*ter* dell'Accordo SEE in base al quale il Paese balcanico è inserito tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo.

Rileva poi che, ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante.

Accenna indi agli articoli 4 e 5, evidenziando che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamina, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

Dopo aver menzionato brevemente gli articoli 6 e 7, conclude soffermandosi sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo, che si compone di 4 articoli, e propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Previe dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi da parte dei senatori Sabrina LICHERI *(M5S)* e FRANCESCHELLI *(PD-IDP)*, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,10.

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 26 marzo 2024

Plenaria

181ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1058) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto riguarda i profili di competenza dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, oggetto del disegno di legge in titolo, il relatore RUSSO *(FdI)* segnala innanzitutto che la sanità è compresa fra i settori di reciproco interesse, per i quali l'articolo 2 prevede l'obiettivo di istituire una cooperazione, mentre ai sensi dell'articolo 10 le parti possono discutere e scambiarsi informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure di controllo in materia sanitaria e fitosanitaria.

L'articolo 22 prevede la collaborazione tra le parti in materia di droghe illecite, fondata sul coordinamento efficace fra le autorità competenti, comprese quelle sanitarie.

L'articolo 35 dispone in merito all'intensificazione della cooperazione nelle materie dell'occupazione e degli affari sociali, finalizzata al potenziamento della dimensione sociale della globalizzazione.

La cooperazione nel settore sanitario è oggetto dell'articolo 36, con la finalità di migliorare le condizioni di salute trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili.

In conclusione presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

(1048) ***Delega al Governo in materia di florovivaismo***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice MINASI *(LSP-PSd'Az)* segnala che il disegno di legge in esame delega al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di costituire un quadro normativo organico per il settore florovivaistico.

Per quanto riguarda i profili di competenza dei princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, prevede l'elaborazione di un Piano nazionale del settore florovivaistico, il quale, ai sensi della successiva lettera *f)*, deve individuare azioni volte, tra l'altro, alla formazione professionale.

Ai sensi della lettera *o)* il Governo definisce le figure professionali che operano nel comparto, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica, mentre la lettera *p)* prevede la promozione dell'attivazione di percorsi formativi.

La senatrice FURLAN *(PD-IDP)* pone in evidenza l'utilità di audizioni sul provvedimento, in considerazione della rilevanza delle disposizioni concernenti gli aspetti della formazione e della disciplina del lavoro nel settore.

Il presidente ZAFFINI fa presente il termine ormai prossimo per la presentazione degli emendamenti. La Commissione di merito può tuttavia determinare, nella sua autonomia, di ricorrere alle audizioni auspicate dalla senatrice Furlan.

La senatrice CAMUSSO *(PD-IDP)* ritiene che il parere della Commissione debba contemplare uno specifico riferimento al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La proposta è accolta dalla relatrice MINASI *(LSP-PSd'Az)*, la quale formula di conseguenza uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

(970) ***MARTI e altri. – Regolamentazione delle competizioni videoludiche***

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice LEONARDI *(FdI)* rileva, per quanto di competenza, che tra le definizioni impiegate nel quadro della disciplina delle attività videoludiche proposta vi è quella, di cui alla lettera *h)* dell'articolo 2, di « giocatore professionista ». Tale figura è distinta dal « giocatore amatoriale », di cui alla lettera *i)*.

L'articolo 4 disciplina la partecipazione dei minori alle competizioni videoludiche.

L'articolo 8, comma 1, dispone in merito alla possibilità, per i giocatori e gli operatori videoludici, di prestare la propria attività attraverso contratti di lavoro.

Il successivo comma 2 prevede che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, convochi un tavolo tecnico per l'individuazione di linee guida o eventuali deroghe condivise per la regolamentazione dei contratti dei giocatori. Queste saranno successivamente adottate dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

La senatrice ZAMPA *(PD-IDP)* sottolinea l'intenzione della propria parte politica di presentare proposte emendative presso la Commissione di merito. Preannuncia quindi il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore MAZZELLA *(M5S)* interviene a sua volta per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Messa in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine approvata a maggioranza.

(180) ***ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. – Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***

(1041) ***MARTI. – Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***

(Parere alla 7ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Con riferimento ai profili di competenza del disegno di legge n. 180, la relatrice TERNULLO *(FI-BP-PPE)* dà conto innanzitutto dei requisiti

degli specialisti cui spetta il riconoscimento dell'alunno con alto potenziale cognitivo, ai sensi dell'articolo 3. Il medesimo articolo specifica altresì le strutture nelle quali si può effettuare il riconoscimento. Prevede inoltre il concerto con il Ministro della salute ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per l'adozione di un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento delle associazioni e delle strutture private.

L'articolo 5 dispone, per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per lo psicologo scolastico, la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria sull'alto potenziale cognitivo.

È inoltre disposta l'istituzione di almeno un esame curricolare in materia di alto potenziale cognitivo presso determinati corsi di laurea e le scuole di specializzazione in pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.

Il successivo regolamento di attuazione è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute.

Il disegno di legge n. 1041 prevede, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. I commi 3 e 4 riguardano l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con compiti di coordinamento e di monitoraggio.

L'articolo 3 prevede lo svolgimento di attività mirate di formazione dei docenti.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la partecipazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado alla sperimentazione è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa valutazione dei progetti presentati. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, il comma 2 dispone che le istituzioni scolastiche utilizzino le risorse dell'organico dell'autonomia, senza prevedere ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dall'ordinamento vigente.

La senatrice ZAMPA *(PD-IDP)*, fatta presente la complessità dell'oggetto dei disegni di legge in esame, chiede di rinviare il seguito dell'esame congiunto, così da consentire gli opportuni approfondimenti.

Il presidente ZAFFINI accoglie la richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) ***Licia RONZULLI. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-*bis *del codice pe-***

nale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) ***BALBONI e altri. – Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare***

(1006) ***Ylenia ZAMBITO e altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

Il presidente ZAFFINI comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 40 emendamenti riferiti al testo base, disegno di legge n. 990, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZAFFINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di giovedì 4 aprile, riservandosi di definire nel dettaglio la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La senatrice GUIDOLIN *(M5S)* lamenta il mancato accoglimento delle proposte del proprio Gruppo relative ai soggetti da audire nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 734 e n. 939, in materia di salute mentale.

Il presidente ZAFFINI rammenta il criterio costantemente adottato riguardo la selezione dei soggetti chiamati in audizione, che privilegia rappresentanti di enti, soggetti associativi, società scientifiche o altre realtà di rilevanza collettiva, mentre non si è mai inteso procedere all'audizione di singoli esperti. Ai fini di un'ulteriore valutazione, suggerisce dunque di circostanziare adeguatamente la sussistenza dei requisiti richiamati.

La senatrice ZAMPA *(PD-IDP)* paventa il rischio che i soggetti che concretamente prendono parte alle audizioni vengano selezionati dalle realtà di appartenenza sulla base di criteri estranei al merito delle questioni trattate.

La senatrice FURLAN *(PD-IDP)* lamenta a sua volta l'esclusione di uno studioso altamente qualificato dal novero dei soggetti da audire con

riferimento al disegno di legge n. 672, in materia di semplificazioni della legislazione sul lavoro e sociale.

Il presidente ZAFFINI ribadisce la necessità di coerenza con un criterio ormai consolidato, rispondente allo scopo di garantire il livello delle audizioni. Riconosce quindi l'opportunità di porre attenzione alla questione della selezione da parte delle singole organizzazioni, così da non sacrificare eccessivamente la pluralità delle competenze presenti.

La senatrice ZAMPA *(PD-IDP)* sollecita la programmazione di un'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei più recenti dati riguardanti la povertà, in particolare minorile.

Il presidente ZAFFINI concorda, facendo altresì presente l'esigenza di una riflessione da parte di tutti i Gruppi parlamentari ai fini della migliore definizione dell'oggetto dell'audizione. Rammenta quindi l'interlocuzione avviata con il Ministro della salute allo scopo di programmarne l'audizione, con particolare riguardo ai temi della medicina territoriale, dell'emergenza urgenza e delle professioni sanitarie.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048

La 10ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, fermo restando il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore florovivaistico.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 990

G/990/1/10

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

La 10ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: « Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia » (Atto Senato n. 990),

premesso che:

l'articolo 3 prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1;

l'Istituto Superiore di sanità ha condotto un'analisi sui flussi dati regionali e nazionali relativi ai servizi ospedalieri (schede di dimissioni ospedaliere e flusso informativo dell'Emergenza Urgenza) dal 2017 al 2022. Particolarmente rilevante è la carenza di posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA): nel 2021 erano presenti in totale 403 letti di ricovero ordinario di NPIA a livello nazionale, corrispondenti a 4 letti ogni 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni a fronte di un tasso minimo necessario di 7 letti ogni 100.000 abitanti, con inoltre ben 5 Regioni totalmente prive di letti di ricovero ordinario di NPIA. Il tasso di posti letto italiano è tra i più bassi d'Europa, seguito solo da Spagna e Portogallo. I Paesi europei con un maggior tasso di posti letto per popolazione sono la Germania e l'Olanda, tra 10 e 15 volte superiore a quello italiano;

i risultati evidenziano rilevanti criticità nell'assistenza e nella continuità di cura per disturbi psichiatrici acuti e/o che richiedono l'accesso alle strutture ospedaliere di bambini e adolescenti (0-17 anni) tra il 2017 e il 2022, ed una rilevante disomogeneità interregionale delle risorse strutturali e umane a disposizione. In particolare, l'assistenza ospedaliera e sanitaria distrettuale (residenziale, semiresidenziale e dei centri

ambulatoriali) risulta essere deficitaria e fortemente disomogenea per quanto riguarda la distribuzione regionale e la dotazione di risorse dei servizi territoriali, semiresidenziali e residenziali nonché per il numero dei posti letto di NPIA, in particolare in confronto ai posti letto di pediatria e psichiatria;

l'analisi evidenzia, inoltre, il tasso di specialisti NPIA per milione di abitanti 0-17 anni non raggiunge gli *standard* minimi previsti dalla determinazione del fabbisogno del personale del SSN, approvato in Conferenza Unificata il 22 dicembre 2022 (300 medici specialisti per 1.000.000 di abitanti per i soli servizi territoriali) in nessuna Regione/PA. Le Regioni con maggiori carenze sono Calabria, Basilicata, Campania e Abruzzo, le quali dispongono di meno di un terzo degli specialisti NPIA specialistici necessari in base alla popolazione residente;

considerato che:

gli interventi preventivi più efficaci consistono nel riconoscere precocemente i casi a rischio o gli esordi di malattia e indirizzarli ad un trattamento specialistico condotto da persone esperte nel campo dei disturbi dell'alimentazione. Le carenze di personale presenti in tutta l'area della salute mentale spesso non permettono una presa in carico tempestiva. Le liste di attesa possono essere lunghe e la psicoterapia rappresenta l'unica terapia efficace è indispensabile il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo,

impegna il Governo:

a prevedere lo stanziamento di specifiche risorse volte a incrementare i medici specialisti in neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza operativi nell'ambito del sistema sanitario nazionale nonché un aumento dei posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA) e limitare così una disomogeneità interregionale e garantire le cure necessarie di cura;

a prevedere, al fine di garantire interventi tempestivi e trattamenti efficaci alle persone affette da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo della salute mentale.

Art. 1.

1.1
MURELLI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « bulimia nervosa » *inserire le seguenti:* « , sovrappeso e obesità »;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-*bis*. Per "sovrappeso e obesità" si intendono patologie determinate dal disturbo della nutrizione e dell'alimentazione che unitamente a condizioni genetiche ed endocrino-metaboliche generano nel malato una condizione di grave accumulo patologico di grasso corporeo. ».

1.2

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: « tra cui la pica, disturbo di ruminazione, disturbo da evitamento/restrizione dell'assunzione di cibo, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbo della nutrizione o dell'alimentazione con specificazione, disturbo della nutrizione o dell'alimentazione senza specificazione, come indicati nel DSM-5-TR ».

1.3

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: « come indicati nel DSM-5-TR ».

1.4

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3-*bis*. Per "ortoressia" si intende un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato da un'ossessione psicologica da mangiare sano.

3-*quater*. Per "abbuffate compulsive" *(Binge eating disorder-BED)* si intende un disturbo del comportamento alimentare particolarmente diffuso nell'infanzia e nell'adolescenza, che rappresenta nella maggior parte dei casi la prima manifestazione patologica di bulimia e anoressia in età adulta.

3-*quinquies*. Per "disturbo evitante e restrittivo dell'assunzione di cibo *(Avoidant/restrictive food intake disorder* ARFID)" si intende un disturbo del comportamento alimentare che colpisce soggetti molto giovani

e che comporta l'evitamento del cibo e la grave perdita di peso non accompagnati a distorsione dell'immagine corporea. ».

1.5

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « al fine di inserirvi i disturbi di cui al presente articolo. ».

1.0.1

PAITA, SBROLLINI

Dopo l' **articolo 1***, aggiungere il seguente:*

« Art. 1-*bis*.

(Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Per le finalità del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per finanziarie campagne informative a livello regionale finalizzate all'evidenziazione dei rischi derivanti dai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e a promuovere le iniziative e i percorsi terapeutici ed assistenziali organizzati nell'ambito dei relativi piani regionali e provinciali. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di impiego delle stesse, sono definite con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 2.

2.1

LOPREIATO, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

2.2

POTENTI, MURELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2.

*(Introduzione dell'articolo 580-*bis *del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 580-*bis*. – *(Istigazione all'anoressia e alla bulimia)* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche idonee a procurare, aggravare o celare l'anoressia nervosa o la bulimia nervosa è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. Le pene sono aumentate se la persona offesa è minore di anni sedici o priva della capacità di intendere e di volere." ».

2.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso « Art. 580-*bis* », *apportare le seguenti modifiche:*

a) *Sopprimere le parole:* « o rafforza »*;*

b) *Sopprimere le parole:* « anche solo potenzialmente ».

2.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al capoverso « Art. 580-*bis* », *terzo comma, dopo le parole:* « di cui al primo » *aggiungere le seguenti:* « e al secondo ».

Art. 3.

3.1

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni, nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1. ».

3.2

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole: « Gli enti del Servizio sanitario nazionale » *inserire le seguenti:* « in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative delle malattie di cui all'articolo 1, comma 1, ».

3.3

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

« *b)* migliorare le modalità di cura dei soggetti affetti dalle malattie di cui all'articolo 1, prevedendo che la presa in carico degli stessi avvenga sulla base di linee guida stabilite dal Ministero della salute e dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), con il coinvolgimento, quali luoghi di primo accesso, anche dei Consultori; ».

3.4

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* « soggetti colpiti » *inserire le seguenti:* « con particolare riferimento alle fasce di età inferiore ai 14 anni ».

3.5

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN

Al comma 2, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « 1) definendo procedure e protocolli che garantiscano livelli adeguati di omogeneità nei trattamenti erogati sul territorio nazionale al fine di superare le differenze regionali e, laddove ciò non sia possibile, prevedere trattamenti sostenuti dal Servizio sanitario nazionale a cui i pazienti possano accedere con procedure celeri, nonché garantire la possibilità di scegliere le strutture terapeutico-riabilitative secondo criteri di appropriatezza da valutare caso per caso;

2) individuando strutture specifiche dedicate alla gestione delle complicanze mediche urgenti e della malnutrizione per difetto grave, evitando che tali strutture siano a contatto con pazienti terminali, con persone molto anziane o con pazienti che presentano gravi problemi internistici e frequenti urgenze mediche, nonché prevedere a tal fine la formazione adeguata del personale sanitario;

3) organizzando i servizi sanitari rivolti a pazienti fino al compimento del venticinquesimo anno d'età in un'unità funzionale di salute mentale per l'infanzia e l'adolescenza (UFSMIA); ».

3.6

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « prevedendo, a tal fine, appositi percorsi per la ripresa di una vita autonoma; ».

3.7

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera f)*, dopo le parole:* « personale sanitario, » *inserire le seguenti:* « dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale ».

3.8

FURLAN, ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

Al comma 2, lettera f)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale; ».

3.9

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, lettera g)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , provvedendo a supportare studi clinici coordinati a livello universitario con il coinvolgimento dei centri specializzati sul territorio nazionale; ».

3.10

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, lettera h)*, dopo le parole:* « percorsi specifici » *inserire le seguenti:* « per la presa in carico ».

3.11

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale, con particolare riferimento ai modelli culturali e sociali che alimentano la diffusione dei disturbi alimentari. ».

3.12

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN

Al comma 2, dopo la lettera h) *inserire le seguenti:*

« *h*-bis*)* identificare in ogni regione luoghi di cura specifici, con personale qualificato e debitamente formato;

h-ter*)* creare una rete di centri regionali che interagiscano tra loro al fine di facilitare la mobilità interregionale dei pazienti e una rete di servizi provinciali che garantiscano:

1) una valutazione multidisciplinare in grado di fornire diagnosi e indicazioni al trattamento;

2) livelli meno intensivi di cura, quali terapie ambulatoriali e, possibilmente, semiresidenziali;

3) interventi di prevenzione e trattamento delle complicanze mediche;

4) terapie psicoeducative e di supporto alla famiglia;

5) l'invio dei pazienti da parte dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta o dei Centri salute mentale o dagli ospedali a centri specialistici che garantiscano i livelli di maggiore intensità di cura. ».

3.13

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

« h-*bis*) istituire l'Osservatorio Epidemiologico Permanente presso il Ministero della salute mirato ai disturbi del comportamento alimentare; ».

3.14

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

« h-*bis*) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso l'Istituto Superiore di Sanità volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d'ascolto e di monitoraggio ».

3.15

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

« h-*bis*) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso il Ministero della salute volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d'ascolto e di monitoraggio ».

3.16

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

« h-*bis*) potenziare iniziative nelle scuole primarie e secondarie che diffondano la cultura dei sani stili di vita e che siano orientate nella prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione organizzate da professionisti sanitari che operano nel campo della nutrizione, salute e benessere psicologico. ».

3.17

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 2, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

« h-*bis*) istituire presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sportelli di ascolto psicologico finalizzati a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti e a prevenire e contrastare la diffusione di disturbi del comportamento alimentare attraverso la promozione di percorsi mirati all'educazione ad una sana e corretta alimentazione ».

3.18

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

« h-*bis*) prevedere che il documento di indirizzo "*Interventi per l'accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Percorso lilla in pronto*

soccorso" predisposto dal Ministero della salute sia adottato come protocollo nazionale da utilizzare per i pazienti con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione che accedono al pronto soccorso ».

3.19

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 4, dopo la parola: « monitoraggio », *inserire le seguenti:* « e filtraggio ».

Art. 4.

4.1

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

« *0a)* prevedere che l'attribuzione del "codice lilla" nell'ambito del *triage* in pronto soccorso sulla base degli "Interventi per l'accoglienza, il *triage*, la valutazione ed il trattamento del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione". "Percorso lilla in pronto soccorso" del Ministero della salute, avvenga in presenza dei servizi necessari alla presa in carico, multispecialistica complessa e integrata, del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione; ».

4.2

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* « personale medico e scolastico » *con le seguenti:* « personale medico e sanitario, dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, del personale scolastico, degli allenatori, tecnici e istruttori sportivi ».

4.0.1
ZULLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

« Art. 4-*bis*.

(Tessera per l'assistenza)

1. Chiunque sia affetto dalle malattie sociali di cui all'articolo 1 è munito di una tessera personale che, sulla base di una certificazione del medico curante, attesta l'esistenza della malattia. La tessera è soggetta a rinnovo annuale da parte del medico curante ove venga accertato il persistere delle condizioni di malattia sociale del paziente.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i possessori della tessera di cui al comma 1, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le prestazioni di supporto psicologico, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

3. L'attestazione dell'esistenza della malattia priva di complicanze invalidanti non costituisce elemento ostativo all'idoneità fisica per l'iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado e per l'accesso alle attività lavorative e sportive. ».

4.0.2
ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

« **Art. 4-*bis*.**

(Educazione emozionale)

1. Nell'ambito dei percorsi di educazione alla salute e nel rispetto dell'autonomia scolastica, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado è previsto l'insegnamento di un'autonoma disciplina, denominata "educazione emozionale", avente lo scopo di promuovere la consapevolezza della stretta connessione esistente tra alimentazione ed emozioni.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti della disciplina di cui al comma 1. ».

Art. 5.

5.1
GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-*bis*. Gli istruttori di attività sportive non devono accettare di allenare persone senza la valutazione di un medico dello sport che tenga conto anche dell'indice di massa corporea (IMC/BMI).

4-*ter*. Gli istruttori di attività sportive che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4-*bis* sono soggetti a una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000. ».

Conseguentemente, nel titolo sostituire le parole: « l'immagine femminile per campagne pubblicitarie » *con le seguenti:* « dell'immagine corporea per campagne pubblicitarie e nello sport ».

5.2
MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Nella rubrica, sostituire la parola: « femminile » *con la seguente:* « corporea ».

Art. 6.

6.0.1
SILVESTRO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

« **Art. 6-*bis*.**

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, in sede di definizione dei programmi scolastici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede e disciplina l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale al fine di

sensibilizzare gli studenti sul tema dei disturbi del comportamento alimentare e sulle loro conseguenze. ».

6.0.2

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

« **Art. 6-*bis*.**

(Osservatori regionali)

1. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di osservatori regionali al fine di monitorare e valutare l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge rispetto ai risultati conseguiti. ».

Art. 7.

7.1

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole: « particolare riferimento » *inserire le seguenti:* « ai dati epidemiologici e ».

7.0.1

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

« Art. 7-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano com-

patibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».

Art. 8.

8.1
FURLAN, ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: « 20 milioni » *con le seguenti:* « 35 milioni ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 26 marzo 2024

Plenaria

42ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA

La seduta inizia alle ore 14,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE informa che il 17 e 18 marzo scorsi una delegazione della Commissione si è recata in missione a Bruxelles ove si è proceduto ad un sopralluogo presso la sede Rai e si sono svolti incontri con diversi soggetti istituzionali con la finalità, in particolare, di svolgere un approfondimento sulla legge europea per la libertà dei *media* e sulla legge europea sull'intelligenza artificiale, adottate lo scorso 13 marzo dagli Organi decisionali dell'Unione europea.

Anche tenuto conto di quanto emerso nelle interlocuzioni svolte durante la predetta missione, comunica di aver predisposto una lettera per la Presidente e per l'Amministratore delegato della Rai affinché la Rai valuti l'opportunità di aderire all'AI Pact (Patto sull'intelligenza artificiale), avviato dalla Commissione europea per chiedere l'impegno volontario dell'industria ad anticipare la legge sull'AI, attualmente nelle fasi finali del processo legislativo, per avviare l'attuazione dei suoi requisiti prima della scadenza legale.

La Commissione conviene.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 »

(Seguito dell'esame e rinvio)

La PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 13 marzo scorso è iniziato l'esame dello schema di delibera in titolo.

È stato predisposto e distribuito un nuovo testo dello schema di delibera che recepisce le indicazioni dello schema di delibera elaborato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), nonché buona parte delle osservazioni proposte dalle forze politiche.

Il senatore GASPARRI *(FI-BP-PPE)* evidenzia come l'Agcom, nel proprio schema di delibera, abbia introdotto criteri innovativi nell'attività di monitoraggio che tengono conto, oltre ad indicatori meramente quantitativi, anche di indicatori legati alle fasce di ascolto. Pur non esprimendo contrarietà rispetto a tali nuovi criteri osserva che si tratta di un meccanismo alquanto laborioso che richiederebbe una valutazione più meditata, nonché una adeguata flessibilità. Su questi aspetti, sarebbe opportuno sollecitare una riflessione da parte della stessa Agcom.

Il deputato LUPI *(NM(N-C-U-I)-M)*, nel mettere in rilievo le differenti competenze della Commissione e dell'Agcom che agiscono in piena autonomia, sottolinea come l'introduzione dei nuovi criteri debba essere valutata nella sua concreta applicazione. La Commissione si era in passato dichiarata propensa alla introduzione di indicatori di carattere maggiormente qualitativo al fine di affiancare quelli di natura quantitativa e osserva come la delibera dell'Agcom si muove in tale direzione; tuttavia occorre riflettere sulle modalità con cui questi criteri introdotti troveranno concreta attuazione al fine di evitare confusione o contenziosi.

La PRESIDENTE osserva che i criteri cui hanno fatto riferimento il senatore Gasparri e il deputato Lupi risultano disciplinati nel dettaglio nello schema elaborato dall'Agcom, mentre nello schema di delibera su cui la Commissione si deve pronunciare non è prevista una disciplina altrettanto articolata. Le sollecitazioni emerse in ordine ai profili applicativi meritano comunque un approfondimento che potrebbe essere svolto tramite una audizione dello stesso presidente dell'Agcom affinché possano essere chiariti i punti critici della nuova disciplina introdotta.

Il senatore NICITA *(PD-IDP)* evidenzia come gli schemi di delibera della Commissione e dell'Agcom siano diversi sebbene devono orientarsi nella stessa direzione affinché sia adottata una metodologia omogenea.

In merito ai criteri presenti nello schema di delibera Agcom rileva che il maggior peso riconosciuto alle fasce di ascolto era stato già spe-

rimentato in passato. Peraltro, anche venendo incontro alle preoccupazioni manifestate dal senatore Gasparri, la stessa Autorità prevede delle soglie di tollerabilità e una opportuna flessibilità nel meccanismo complessivo.

Peraltro, l'introduzione di criteri di ordine qualitativo era stata richiesta dalla stessa Commissione e rappresenta un'esigenza tanto più necessaria alla luce delle diverse elezioni che avranno luogo anche con sistemi di voto differenti; inoltre, questi indicatori non sono solo di misurazione, ma sono utili anche in sede di riequilibrio in caso di disparità tra le forze politiche.

La senatrice GELMINI *(Misto-Az-RE)* si dichiara d'accordo nell'avviare un confronto tramite un'apposita audizione con il Presidente dell'Agcom per acquisire i necessari elementi di trasparenza e chiarezza sul meccanismo previsto nello schema di delibera adottato dall'Autorità.

La deputata BOSCHI *(IV-C-RE)* ringrazia preliminarmente la Presidente relatrice per aver recepito diverse osservazioni proposte dalla propria parte politica. Con riferimento al sistema di monitoraggio previsto nello schema di delibera Agcom è dell'avviso che esso vada incoraggiato atteso che l'introduzione di indicatori di natura qualitativa era stata auspicata anche dalla Commissione.

Coglie quindi l'occasione per richiamare l'attenzione della Commissione anche su ulteriori osservazioni che la propria parte politica auspica possano essere inserite nelle schema di delibera all'esame della Commissione: in primo luogo, ribadisce l'esigenza che non sia ammessa la partecipazione di giornalisti o di opinionisti o comunque di soggetti che abbiano una chiara connotazione politica; in secondo luogo occorrerebbe che la successione delle forze politiche nell'ambito delle interviste e delle conferenze stampa sia determinato mediante sorteggio e non secondo il criterio della consistenza parlamentare degli stessi soggetti politici in ordine crescente. Infine richiama l'attenzione anche sulla particolare attenzione che deve essere prestata al monitoraggio nell'ultima settimana di campagna elettorale, introducendo verifiche su base quotidiana.

Il deputato LUPI *(NM(N-C-U-I)-M)* ringrazia la Presidente relatrice per il lavoro di sintesi svolto e per aver recepito in particolare un'osservazione da lui avanzata volta a prevedere che tutti i contenuti relativi alle elezioni europee siano oggetto di un'apposita sezione posta in evidenza sul portale Raiplay: si tratta del dovuto riconoscimento alla rilevanza assunta dal prodotto digitale con riferimento ad una elezione di così ampia portata.

Invita quindi a considerare l'esigenza di introdurre nello schema di delibera all'esame della Commissione anche le ulteriori osservazioni in ordine alla introduzione del sorteggio quale meccanismo per determinare la successione delle forze politiche nelle interviste e nelle conferenze stampa al fine di evitare disparità tra gli stessi soggetti politici. Infine,

un'ulteriore proposta modificativa che andrebbe recepita nel testo riguarda la messa in onda di una trasmissione specifica, tramite due serate, che consenta, attraverso la conduzione giornalistica, di mettere a confronto le proposte e i programmi delle diverse forze politiche.

La senatrice GELMINI *(Misto-Az-RE)*, nel ringraziare la Presidente relatrice che ha tenuto conto delle proposte volte a ripristinare il principio della presenza paritaria nei programmi di informazione e ad introdurre negli stessi anche il principio della parità di trattamento in relazione alle analoghe opportunità di ascolto, rileva l'esigenza di tener conto anche di alcune proposte da lei avanzate per disciplinare il ruolo degli opinionisti e per introdurre il meccanismo del sorteggio nella successione delle forze politiche nelle interviste e nelle conferenze stampa, il cui orario di messa in onda dovrebbe essere peraltro anticipato.

Il senatore NICITA *(PD-IDP)*, ferma restando la possibilità di introdurre meccanismi ulteriori, anche di natura compensativa, nel determinare l'ordine delle forze politiche presenti nelle interviste e nelle conferenze stampa, osserva che in ogni caso la successione degli stessi soggetti politici in tali trasmissioni dovrebbe tener conto della loro consistenza parlamentare sulla base dei criteri con cui sono individuate le forze politiche che hanno accesso alla comunicazione politica.

Per quanto riguarda poi la proposta ventilata dal deputato Lupi circa le serate dedicate ad un confronto tra le proposte tra le varie forze politiche, osserva che alla Commissione compete l'indicazione di princìpi e di indirizzi, ma non l'introduzione di nuovi *format* televisivi.

La PRESIDENTE, tenuto conto di quanto emerso e nel riservarsi ogni opportuna valutazione sulle ulteriori proposte segnalate dalle forze politiche, aggiorna i lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati, in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 78/632 al n. 79/641 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 78/632 AL 79/641)

BONELLI – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai*.

Per sapere – premesso che,

il 27 febbraio 2024 su RAI3 alle 21.30 è andato in onda il programma di approfondimento condotto e diretto da Duilio Giammaria « Petrolio », durante il quale sono stati presentati i risultati di un'inchiesta di come le *Big Oil* internazionali abbiano orchestrato per decenni una campagna di disinformazione sistematica sulla relazione tra combustibili fossili e riscaldamento climatico;

la redazione del programma avrebbe invitato ad intervenire anche rappresentanti di ENI per parlare della causa climatica lanciata dalle associazioni ReCommon e Greenpeace ITA e 12 cittadine e cittadini per chiedere all'azienda di ridurre le sue emissioni in linea con il dettato dell'Accordo di Parigi;

da quanto si apprende da organi di stampa la Società ENI, il cui 30 per cento è in mano pubblica, avrebbe declinato l'invito, chiedendo alla redazione che in trasmissione venisse letto un testo e avvertendo, prima ancora che il programma andasse in onda, che ENI non avrebbe accettato di subire « accuse inaccettabili », che « saranno demolite » in (non meglio specificate) altre sedi;

se confermata la vicenda costituirebbe una vera e propria intimidazione nei confronti di chi intende fare informazione nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, ad opera di una società il cui primo azionista è lo Stato italiano, tramite MEF e Cdp;

se alla luce delle considerazioni esposte in premessa l'azienda RAI reputi che nel programma « Petrolio » di RAI3 del 27 febbraio scorso sia stata garantita la libera informazioni del servizio radiotelevisivo in merito ai temi trattati, se l'ENI abbia fatto pressione sulla redazione del programma perché non venisse data adeguata informazione sulla causa climatica lanciata dalle associazioni ReCommon e Greenpeace ITA e nel caso se non si ritenga di intervenire nei confronti di ENI per stigmatizzare su tale inaccettabile ingerenza e perché ENI non possa con-

dizionare più alcun programma informativo e di inchiesta del servizio pubblico radiotelevisivo.

(78/632)

BEVILACQUA, CAROTENUTO, ORRICO – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai*.

Premesso che,

durante la trasmissione « Petrolio », in onda su Rai 3 in data 27 febbraio 2024, è stato trasmesso un'inchiesta sulla consapevolezza da parte della compagnia petrolifera statunitense ExxonMobil (in precedenza Exxon, nota in Italia come Esso), a partire dagli anni Settanta del Novecento, dei danni che le sue attività stavano producendo e avrebbero prodotto nei confronti del clima del pianeta, in particolare dallo sfruttamento delle fonti fossili;

in vista della messa in onda di tale puntata, la società Eni S.p.A., controllata dallo Stato italiano per mezzo del Dipartimento del tesoro e di Cassa depositi e prestiti S.p.A., ha inviato al programma una nota preventiva, letta dal conduttore Duilio Giammaria, nella quale Eni spiega di aver declinato l'invito a partecipare al dibattito programmato, affermando che avrebbero volentieri partecipato al programma sulla transizione energetica, perché la riterrebbero necessaria e sarebbero impegnati a renderla possibile in tempi e modi sostenibili. Tuttavia, la trasmissione avrebbe: « preso un'impostazione diversa », un vero e proprio: « atto di accusa pregiudiziale verso le società energetiche, basato su contestazioni inaccettabili e che saranno demolite in altre sedi dedicate »;

Eni, come denunciato anche dalle associazioni Greenpeace e ReCommon, sembra riferirsi al report « ENI sapeva », pubblicato a settembre 2023 proprio da tali enti del terzo settore, il quale accusa l'azienda petrolifera italiana di rientrare nel novero di quelle società energetiche che conoscevano già decenni fa i danni che l'estrazione e l'utilizzo di fonti fossili avrebbero causato al clima terrestre, decidendo, tuttavia, di ignorare tale conoscenza e continuare a sfruttare tali fonti,

si chiede di sapere

se la RAI non ritenga doveroso condannare un simile atteggiamento intimidatorio da parte di un'azienda controllata dallo Stato e mostrare la propria solidarietà e sostegno a tutti i lavoratori coinvolti nella realizzazione della trasmissione Petrolio e del giornalismo d'inchiesta, ancora una volta sotto attacco da parte del grande capitale.

(79/641)

RISPOSTA. – *Con riferimento Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In via preliminare, si ritiene opportuno precisare che Petrolio è un programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria, che affronta tematiche di attualità, nazionale e internazionale, attraverso reportage e inchieste giornalistiche.

In particolare, la puntata del 27 febbraio scorso aveva come obiettivo quello di riportare all'attenzione degli spettatori la nota inchiesta dal titolo « Big Oil vs the World ». L'inchiesta, realizzata con rigore scientifico da PBS, ARTE, BBC, intendeva offrire uno sguardo sullo sviluppo dell'industria dei combustibili fossili, del suo impatto sull'ambiente e delle conseguenze del cambiamento climatico.

Nel corso della preparazione della puntata, la redazione di Petrolio ha effettuato una lunga serie di verifiche sull'attendibilità dei documenti illustrati nell'inchiesta e ha preso contatti con l'ENI per un'eventuale partecipazione di suoi rappresentanti nel corso della puntata. Inizialmente l'ENI aveva dichiarato la propria disponibilità a prendere parte al programma.

La redazione, inoltre, ha esaminato il ruolo di ENI per verificare se fosse o meno comparabile con quello di EXXON e di altre compagnie petrolifere citate nell'inchiesta e se la multinazionale dell'energia italiana fosse a conoscenza dei documenti di EXXON.

In seguito, dopo la prima udienza della causa civile intentata da Greenpeace e ReCommon contro l'ENI, la redazione di Petrolio è entrata in possesso di documenti che dimostravano che tali informazioni fossero state in effetti in possesso dell'ENI pressoché contemporaneamente ai documenti circolati all'interno di EXXON.

Nelle interlocuzioni tra la redazione e l'ENI si valutava come rappresentare al meglio la posizione della multinazionale senza entrare nel merito di una vicenda giudiziaria appena iniziata.

Tuttavia, a poche ore dalla messa in onda della puntata, l'ENI ha declinato l'invito, chiedendo al conduttore di leggere il messaggio citato nelle interrogazioni. Preso atto della mancata presenza di ENI in trasmissione, la redazione ha ritenuto opportuno ritirare l'invito ai rappresentanti di Greenpeace e RECommon, in quanto sarebbe venuta meno una completa informazione e un confronto equilibrato tra le due tesi.

Plenaria

43ª Seduta (notturna)

Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA

La seduta inizia alle ore 20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 »

Prosegue l'esame dello schema di delibera in titolo.

La PRESIDENTE relatrice illustra le novità introdotte nel testo proposto rispetto a quello distribuito nella seduta precedente.

Il deputato FILINI *(FDI)* chiede una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20,05, riprende alle ore 20,20.

La PRESIDENTE propone di audire il Presidente dell'Agcom il giorno 3 aprile e di procedere alla votazione del testo della delibera entro il giorno 9 aprile, dando la possibilità alle diverse forze politiche di presentare emendamenti all'ultimo testo presentato.

Il deputato FILINI *(FDI)* si dichiara favorevole alla proposta della Presidente sottolineando l'utilità di adottare la delibera da parte della Commissione dopo aver audito il Presidente dell'Agcom.

Il senatore GASPARRI *(FI-BP-PPE)* si dichiara anch'egli favorevole alla proposta avanzata dalla Presidente.

La deputata BOSCHI *(IV-C-RE)*, nel ricordare l'autonomia della Commissione nell'adottare la propria delibera, suggerisce di contenere per quanto possibile i tempi per l'approvazione della medesima.

L'onorevole GRAZIANO *(PD-IDP)* osserva che, pur non essendo indispensabile l'audizione del Presidente dell'Agcom ai fini della approva-

zione della delibera da parte della Commissione, si dichiara non contrario alla predetta audizione.

Il senatore DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*, nel ricordare che nella prossima settimana sono previste convocazioni di Commissioni in Senato, l'audizione del Presidente dell'Agcom nella giornata del 3 aprile è sicuramente praticabile.

Il senatore BERGESIO *(LSP-PSd'Az)* si dichiara anch'egli favorevole alle tempistiche proposte.

La PRESIDENTE dunque, raccolto l'avviso delle diverse forze politiche, propone di audire il giorno 3 aprile il Presidente dell'Agcom e di fissare due sedute nella giornata del 9 aprile per il seguito dell'esame e l'approvazione dello schema di delibera in titolo, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo (Allegato 1) entro la giornata del 3 aprile.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Basilicata indette per i giorni 21 e 22 aprile 2024 »

La PRESIDENTE relatrice presenta ed illustra lo schema di delibera (Allegato 2) che recepisce alcune osservazioni proposte dal Gruppo di Forza Italia.

Non facendosi osservazioni, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024 »

La PRESIDENTE relatrice presenta ed illustra lo schema di delibera (Allegato 3) che recepisce alcune osservazioni proposte dal Gruppo di Forza Italia.

Non facendosi osservazioni, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

La seduta termina alle ore 20,35.

ALLEGATO 1

Schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 » – *nuovo testo*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del –__, n. –__ di convocazione dei comizi elettorali sono stati indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;

vista, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

visto l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale;

vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante « Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia » e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante « Disposizioni per la parità di accesso ai *mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica* »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « *Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi* »;

visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021,

n. 208, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto della relativa delibera per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissati per i giorni 8 e 9 giugno 2024, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio nonché ai criteri di valutazione;

considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai princìpi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024.

2. Tali disposizioni si applicano dall'indizione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della Rai, avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo per le elezioni europee esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contrad-

dittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3 della presente delibera. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i princìpi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto, fermo restando il contrasto alla disinformazione;

d) in tutte le altre trasmissioni della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei princìpi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

2-*bis*. Dal giorno della messa in onda del primo contenuto relativo alla disciplina in oggetto, la RAI si impegna ad aprire una relativa se-

zione in evidenza sul portale RAIPLAY ove saranno inseriti tutti i contenuti relativi alle elezioni europee.

Articolo 3
(*Soggetti legittimati alle trasmissioni*)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori; il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

4. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

5. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di più puntate della medesima trasmissione, ovvero, ove non sia possibile, di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

6. Al fine di mantenere i rapporti con la Rai che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Articolo 4

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on line* della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 debbono garantire la presenza paritaria, anche in riferimento alle diverse fasce di ascolto, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. Nel caso delle rassegne stampa, i conduttori evitano, nella selezione ed esposizione dei quotidiani e dei periodici, nonché delle notizie e degli editoriali, di fornire una rappresentazione non equilibrata del dibattito politico in tali fonti. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-*bis*. Il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera è realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera. Ove il *format* o il numero delle puntate del *format* non consentano la parità di condizioni per tutti gli aventi diritto, non sarà ammessa, ad alcun titolo, la presenza di membri del Governo, di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. In ossequio al dettato dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le testate devono assicurare la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo la cui

presenza deve essere dunque limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4-*bis*. Ove la RAI trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di un soggetto politico deve garantire la messa in onda delle dirette anche degli altri soggetti in competizione al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutti i soggetti politici in competizione.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel.

5-*bis*. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete RAI nel mese di marzo 2024, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti politici nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7-*bis*. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione RAI con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei princìpi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, la RAI ha pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.

7-*ter*. Qualora la RAI intenda trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra gli esponenti di vertice delle forze politiche devono assicu-

rare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, anche nei suoi siti *web*, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

3-*bis*. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2, sono altresì indicate le informazioni per l'esercizio del diritto al voto degli studenti fuori sede.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 e i canali RAI i cui programmi sono diffusi all'estero, nonché le piattaforme di condivisione video e *social network* della RAI, assicurano con particolare cura un'informazione articolata e completa ai cittadini italiani residenti all'estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalità di espressione del voto e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

6-*bis*. I notiziari informano, nelle due settimane che precedono il voto, sulle modalità dello stesso.

Articolo 6
(Tribune elettorali: confronti)

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la Rai trasmette preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata preferibilmente non superiore ai quaranta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2; i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a), b), c)* e *d)* e per il 30 per cento tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, in proporzione alla loro forza parlamentare.

3. Alle tribune di cui al comma 2, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, secondo quanto stabilito nella medesima disposizione.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le tribune di cui al comma 2, di norma, sono trasmesse dalla sede di Roma della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le

tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

11-*bis*. La RAI garantisce che tutti gli aventi diritto possano partecipare alle tribune elettorali negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

Articolo 7

(*Messaggi autogestiti*)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette sulle reti nazionali messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in pari misura, tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di buon ascolto. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. La Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano usufruire degli spazi autogestiti negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

5-*bis*. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene sulla base del sorteggio di cui al comma precedente, mentre la collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo a rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito *web* della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Interviste dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d),* evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 23:00 e le ore 24:00. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il capo della forza politica, indicato ai sensi del comma 3, dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 3 novembre 2017 n. 165, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. Ciascuna intervista è diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti. Le interviste sono trasmesse tra le ore 21:00 e le ore 23:00. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

7. La successione delle interviste è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento europeo e nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera.

Articolo 9

(Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere consecutive.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha una durata di trenta minuti ed è trasmessa tra le ore 23:00 e le ore 24:00 possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI; essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di princìpi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.

4. La successione delle conferenze-stampa è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento europeo e nazionale, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze-stampa dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

5. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, e di cui all'articolo 6, commi da 6 a 11.

Articolo 10
(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* fino al termine di efficacia della presente delibera.

Articolo 11
(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui ~~al presente provvedimento~~ alla presente delibera, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 12
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate, nonché la distribuzione della presenza dei soggetti politici invitati per tutto il periodo elettorale, al fine di assicurare una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo considerato, anche tenendo conto della collocazione oraria della trasmissioni.

2-*bis*. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il programma esatto, contenente i tempi a disposizione delle singole liste, relativo all'ultima settimana di campagna elettorale, non oltre il venerdì antecedente alla stessa.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – e, settimanalmente, i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché

la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3. Con le stesse modalità la Rai pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata e in percentuale.

5. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 13

(*Responsabilità del consiglio d'amministrazione e dell'Amministratore Delegato della Rai*)

1. Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti squilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Rai, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore delle coalizioni e dei soggetti politici danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 13-*bis*

(Tutela del pluralismo sulle piattaforme on line *e sui canali* social *della RAI)*

1. Al fine di assicurare il rispetto dei princìpi di tutela del pluralismo, della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, in quanto compatibili, si applicano anche alle piattaforme *on line* e ai canali *social* della Rai e delle singole trasmissioni, notiziari, programmi da esse editi e/o trasmessi.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Basilicata indette per i giorni 21 e 22 aprile 2024. (Documento n. 4)

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 26 marzo 2024)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso che con decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata n. 41 del 19 febbraio 2024, sono stati convocati per i giorni 21 e 22 aprile 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Basilicata;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 4 del testo unico per fornitura dei servizi *media* audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

c) l'articolo 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) l'articolo 1 comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;

g) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale »;

h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario »;

i) lo statuto della Regione Basilicata promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 17 novembre 2016;

j) la legge regionale della Basilicata 20 agosto 2018, n. 20, recante « Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali »;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera *f)*, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai princìpi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Basilicata fissata per la data di cui in premessa e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i princìpi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal

successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l'obbligo del rispetto dei princìpi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto della presente delibera, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei princìpi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Articolo 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Basilicata trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

Articolo 4

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza equilibrata, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata di-

retta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di

evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Articolo 6

(Tribune elettorali)

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile,

fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

Articolo 7
(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Basilicata. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

2. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di princìpi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

3. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 9

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 10

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Articolo 11

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla presente delibera, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 12

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 13

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 3

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024. (Documento n. 5)

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 26 marzo 2024)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso che con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. –__ del –__, sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Piemonte;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 4 del testo unico per fornitura dei servizi media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

c) l'articolo 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) l'articolo 1 comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;

g) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale »;

h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario »;

i) lo statuto della Regione Piemonte promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 4 marzo 2005;

j) la legge regionale del Piemonte 19 luglio 2023, n. 12, recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale »;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera *f)*, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai princìpi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte fissata per la data di cui in premessa e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i princìpi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal

successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l'obbligo del rispetto dei princìpi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 200, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto della presente delibera, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei princìpi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Articolo 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Piemonte trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

Articolo 4

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza equilibrata, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata di-

retta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di

evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Articolo 6

(Tribune elettorali)

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile,

fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

Articolo 7
(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Piemonte. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

2. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di princìpi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

3. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 9

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 10

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Articolo 11

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla presente delibera, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 12

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 13

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Martedì 26 marzo 2024

Plenaria

Presidenza della Presidente provvisoria
PETRENGA

indi del Presidente eletto
ROMANO

La seduta inizia alle ore 14,20.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Giovanna PETRENGA, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'Ufficio di presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Avverte altresì che si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente, a quella per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Elezione del presidente

Giovanna PETRENGA, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 33
Maggioranza assoluta dei voti 17

Hanno riportato voti:

Francesco Saverio Romano 22
Schede nulle 1
Schede bianche 10

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Arruzzolo, Barabotti, Bof, Bonafè, Casu, Chiesa, De Bertoldi, Fenu, Frijia, Mazzetti, Ubaldo Pagano, Pellicini, Raimondo, Roggiani, Romano, Santillo, Sottanelli.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Basso, Cataldi, Damiani, Franceschelli, Giorgis, Matera, Naturale, Nocco, Patton, Pellegrino, Petrenga, Rapani, Rastrelli, Spelgatti, Spinelli, Tosato.

Proclama eletto Presidente il deputato Francesco Saverio ROMANO.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, rivolge un indirizzo di saluto a tutti i componenti della Commissione.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, indìce la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Conclusa la votazione, comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti 33

Hanno riportato voti:

Bof 20
Ubaldo Pagano 13
Schede nulle 0
Schede bianche 0

Proclama eletti vicepresidenti il deputato Gianangelo Bof e il deputato Ubaldo Pagano.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti 33

Hanno riportato voti:

Mazzetti 20
Santillo 10
Schede nulle 1
Schede bianche 2

Proclama eletti segretari la deputata Erica Mazzetti e il deputato Agostino Santillo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Arruzzolo, Barabotti, Bof, Bonafè, Casu, Chiesa, De Bertoldi, Fenu, Frijia, Mazzetti, Ubaldo Pagano, Pellicini, Raimondo, Roggiani, Romano, Santillo, Sottanelli.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Basso, Cataldi, Damiani, Franceschelli, Giorgis, Matera, Naturale, Nocco, Patton, Pellegrino, Petrenga, Rapani, Rastrelli, Spelgatti, Spinelli, Tosato.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, invita i gruppi a designare i rispettivi rappresentanti in Commissione, anche ai fini della prima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 26 marzo 2024

Plenaria (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

AUDIZIONI

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia presso il Regno del Marocco e la Repubblica Islamica di Mauritania, Armando Barucco

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente,* introduce l'audizione dell'Ambasciatore d'Italia presso il Regno del Marocco e la Repubblica Islamica di Mauritania, Armando Barucco.

Armando BARUCCO, *Ambasciatore d'Italia presso il Regno del Marocco e la Repubblica Islamica di Mauritania,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente,* i senatori Claudio BORGHI *(LSP-PSD'AZ)* e Enrico BORGHI *(IV-C-RE)* e i deputati Ettore ROSATO *(AZ-PER-RE)* e Marco PELLEGRINI *(M5S)*, ai quali risponde Armando BARUCCO, *Ambasciatore d'Italia presso il Regno del Marocco e la Repubblica Islamica di Mauritania.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Barucco, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

Plenaria (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 16.

AUDIZIONI

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Somalia, Pier Mario Daccò Coppi

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente,* introduce l'audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Somalia, Pier Mario Daccò Coppi.

Pier Mario DACCÒ COPPI, *Ambasciatore d'Italia in Somalia,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente,* e il senatore Claudio BORGHI *(LSP-PSD'AZ)*, ai quali risponde Pier Mario DACCÒ COPPI, *Ambasciatore d'Italia in Somalia.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Daccò Coppi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 26 marzo 2024

Comitato I
Regime degli atti

Orario: dalle ore 10,50 alle ore 11

Plenaria

Presidenza del Presidente
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, accompagnato dalla dottoressa Carla Santocono, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Catania.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commis-

sione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

(La Commissione concorda).

Roberto DI BELLA, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania*, e Carla SANTOCONO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Catania*, svolgono una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti: Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Raoul RUSSO *(FdI)*, Costanzo DELLA PORTA *(FdI)*, Vincenza RANDO *(PD-IDP)*.

Roberto DI BELLA, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

Martedì 26 marzo 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle 13,35.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Matteo PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Pietro LOREFICE *(M5S)*, nonché i deputati Carla GIU-

LIANO *(M5S)*, Francesco Emilio BORRELLI *(AVS)*, Gerolamo CANGIANO *(FDI)* e Marco SIMIANI *(PD-IDP)*.

Matteo PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*, replica ai quesiti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14,30, riprende alle 14,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, all'esito della riunione svolta in data odierna, ha convenuto di procedere, nell'ambito del filone di inchiesta riguardante il sistema complessivo di gestione dei rifiuti della Regione Lazio e di Roma Capitale, con particolare riferimento alla discarica di Malagrotta, anche alla luce delle audizioni fin qui condotte e dei sopralluoghi effettuati, a fare richiesta di acquisizione dei seguenti atti: alla Regione Lazio, di una relazione sullo stato dell'arte ed eventuali criticità in merito alle tariffe di accesso fissate per gli impianti che trattano rifiuti urbani indifferenziati per la Provincia di Roma e le altre Province del Lazio; ad AMA S.p.A., di una relazione sullo stato dell'arte ed eventuali criticità in merito ai costi relativi al sistema di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, che includa in particolare dati relativi ai costi complessivi di trasferenza e relativa gestione dei rifiuti indifferenziati e speciali, nonché la tariffa della raccolta, nelle varie forme, delle varie tipologie di rifiuti per i servizi TARI, *extra* TARI e trasferenza; alla Corte dei conti, di una relazione, eventualmente corredata dalla relativa documentazione, in merito alla presenza di procedimenti di responsabilità contabile e di verifiche di controllo sulle spese, con specifico riferimento alle tematiche ambientali del sito di Malagrotta ed alle diverse realtà di gestione illecita dei rifiuti nel Lazio per il Comune di Roma e sue Municipalizzate (AMA e società collegate), nonché le Province di Roma e le altre Province del Lazio; alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura per le procedure di infrazione, di una relazione che tratti in partico-

lare i seguenti aspetti: quadro generale sul contenzioso comunitario relativo ai rifiuti della Provincia di Roma e della Regione Lazio; stato delle relative interlocuzioni con la Commissione europea; rapporti con le amministrazioni coinvolte; costi sostenuti per le infrazioni comunitarie ed eventuale complessiva riduzione dell'incidenza del contenzioso; nonché costi sostenuti e da sostenere per la risoluzione delle procedure d'infrazione comunitarie.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 15.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 14,55

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Martedì 26 marzo 2024

Plenaria (1ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
D'ELIA

La seduta inizia alle ore 14,30.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Cecilia D'ELIA, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione dell'avvocata Adele De Notaris, in rappresentanza dell'associazione Spaziodonna Linearosa APS

(Svolgimento e conclusione)

Cecilia D'ELIA, *presidente*, introduce l'audizione.

Adele DE NOTARIS, *in rappresentanza dell'associazione Spaziodonna Linearosa APS*, e Sara MAIORANA, *operatrice del Centro Antiviolenza « Linearosa » di Spaziodonna di Salerno,* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Cecilia D'ELIA, *presidente.*

Adele DE NOTARIS, *in rappresentanza dell'associazione Spaziodonna Linearosa APS*, e Sara MAIORANA, *operatrice del Centro Antiviolenza « Linearosa » di Spaziodonna di Salerno,* rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Cecilia D'ELIA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

Plenaria (2ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
D'ELIA

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Cecilia D'ELIA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Informa, quindi, che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento interno e facendo seguito a quanto convenuto in modo unanime in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 19 marzo scorso, la Commissione si avvarrà della collaborazione, con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito, della psicologa Elvira Reale, delle magistrate Daniela Bianchini e Monica Velletti, nonché dell'avvocata Gloria Zanardi.

Nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 15,05.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di martedì 26 marzo 2024

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:

Plenaria . . . . . *Pag.* 171

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Martedì 26 marzo 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
GARDINI

Incontro con Mirjana Jeremic, Ambasciatore della Repubblica di Serbia

La seduta inizia alle ore 9.

Elisabetta GARDINI, *Presidente,* dà il benvenuto all'Ambasciatore della Repubblica di Serbia, Mirjana Jeremic.

Ricorda che Italia e Serbia intrattengono eccellenti rapporti bilaterali, fondati sul Partenariato Strategico avviato con la Dichiarazione congiunta del 13 novembre 2009. Le relazioni bilaterali sono particolarmente intense, come dimostrano i frequenti contatti ai più alti livelli istituzionali, tra cui, da ultimo, la visita a Belgrado del Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni, il 3 dicembre 2023 dove ha incontrato il Presidente della Repubblica Vučić.

L'Italia è tra i principali sostenitori del processo d'integrazione europea di Belgrado. L'adesione dei Balcani occidentali all'Ue è fondamentale per garantire a questa regione, e conseguentemente all'Europa, maggiore sicurezza e più crescita economica. A tal fine, l'Italia sostiene il dialogo facilitato dall'Unione europea tra Serbia e Kosovo e si aspetta che le parti lavorino con un approccio costruttivo per dare piena e pronta attuazione agli impegni assunti ad Ohrid. La Serbia sta facendo la sua parte.

Sottolinea che il medesimo approccio costruttivo dovrebbe valere anche nell'ambito del Consiglio d'Europa, del quale la Serbia è membro a pieno titolo sin dal 2003. La delegazione italiana ha invitato l'Ambasciatore per un confronto relativo alla domanda di adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa, che sarà a breve esaminata dall'Assemblea Parlamentare. Chiede all'Ambasciatore cosa può fare l'Italia per aiutare il superamento dei contrasti e favorire un confronto equilibrato in un momento così difficile per il continente europeo.

Mirjana JEREMIC, *Ambasciatore della Repubblica di Serbia*, dichiara che la Serbia è fortemente contraria all'ingresso del Kosovo nel Consiglio d'Europa, con una motivazione fondata sul rispetto del diritto internazionale. L'ingresso del Kosovo sarebbe controproducente per l'attività dell'organizzazione. Ricorda che lo *status* del Kosovo è stato definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU: quel territorio fa parte della Serbia sotto amministrazione internazionale.

Sottolinea che la *membership* nel Consiglio d'Europa è riservata agli Stati, come stabilito dall'art. 4 dello Statuto. Poiché 12 dei 46 paesi membri non riconoscono il Kosovo, quest'ultimo non può essere considerato come stato riconosciuto a livello internazionale. Inoltre, l'ingresso non contribuirebbe ad una maggiore unità all'interno del Consiglio d'Europa, come è invece previsto dall'art. 1 dello Statuto, e potrebbe avere un effetto negativo anche sul dialogo facilitato in sede UE, che già procede con difficoltà ma sta portando ad alcuni progressi.

Per quanto riguarda la restituzione dei terreni al monastero ortodosso, si chiede per quale motivo questa sia avvenuta solo ora e non all'epoca della sentenza della Corte costituzionale kosovara del 2016. Inoltre, i militari italiani di KFOR sono ancora lì a proteggere il monastero, spesso vittima di attacchi kosovari.

Chiede quindi alla delegazione italiana di non votare a favore dell'ingresso del Kosovo nel Consiglio d'Europa.

Piero FASSINO, *deputato (PD-IDP)*, ricorda che il Kosovo esiste dal 1999. Dopo 25 anni è velleitario continuare a sostenere che è una provincia della Serbia. La comunità internazionale non accetterà che si torni indietro. Sostiene che è giusto chiedere delle garanzie per i cittadini serbi, ma non è nell'interesse di nessuna delle parti tenere aperto un contenzioso, che risulta dannoso per Kosovo e Serbia e per la stabilità dell'intera regione balcanica.

Si domanda come si esca dall'incertezza nelle relazioni tra i due paesi, sostenendo che le ragioni della Serbia vanno ascoltate attentamente. Uno dei punti più delicati è la costituzione della associazione delle municipalità a maggioranza serba, che però porta con sé il rischio di creare una nuova Repubblica serba, come è successo in Bosnia Erzegovina. La prospettiva finale deve essere quella della convivenza.

Ricorda che i paesi UE che non riconoscono il Kosovo lo fanno essenzialmente per problemi di politica interna. È necessario che le due parti abbiano una reale volontà di trovare un accordo, abbandonando un atteggiamento solo rivendicativo. È inutile invocare la risoluzione ONU del 1999, che ormai ha valore relativo.

Chiede infine all'Ambasciatore cosa può fare l'Italia per aiutare questi paesi.

Mirjana JEREMIC, *Ambasciatore della Repubblica di Serbia*, sottolinea nuovamente che non si può parlare del Kosovo come di uno stato. L'ingresso nel Consiglio d'Europa premierebbe solo la restituzione dei

terreni del monastero, mentre vi sarebbe il rifiuto di adempiere alle questioni delle municipalità serbe e delle espropriazioni.

Ricorda che dopo la guerra è stato consentito il ritorno solo del 2 per cento della popolazione. Da inizio 2024 ci sono stati 36 attacchi su basi etniche contro serbi, attacchi contro le proprietà e il patrimonio culturale serbo ad opera degli albanesi. La Serbia è grata al contingente italiano di KFOR, unica forza legittima in Kosovo, e si rallegra che l'Italia ne assumerà nuovamente il comando a fine anno, nella convinzione dei profondi legami tra i due popoli serbo e italiano.

Sandra ZAMPA, *senatore (PD-IDP)*, si dichiara convinta, da sostenitrice del Consiglio d'Europa, che sia possibile trovare modi di dialogo e confronto. Comprende le ragioni della Serbia, ma a un certo punto la storia chiede di fare un passo avanti. Il Consiglio d'Europa potrebbe svolgere un maggiore controllo sul Kosovo qualora entrasse nell'organizzazione, mentre l'uscita della Serbia sarebbe un grave danno sia per il Consiglio d'Europa che per il paese.

Mirjana JEREMIC, *Ambasciatore della Repubblica di Serbia*, ricorda che il Kosovo ha ottenuto la liberalizzazione dei visti con l'UE e sta per diventare membro associato della Assemblea parlamentare NATO. L'impressione è che il Kosovo venga premiato, a scapito dell'effettivo rispetto degli accordi assunti.

Auspica, quindi, che l'Italia promuova un atteggiamento più costruttivo di pristina, in particolare sulle municipalità serbe, questione fondamentale. Ritiene che sia evidente che ciò non accadrà senza una pressione internazionale. Ricorda infine che recentemente il Kosovo ha proibito anche uso del dinaro serbo nel paese, creando problemi ai cittadini serbi.

Elisabetta GARDINI, *Presidente,* nell'auspicio che rimanga aperto il contatto fra i nostri paesi, conclude richiamando la necessità di trovare un punto di equilibrio, nella consapevolezza della complessità della situazione, evitando una ennesima ferita per l'Europa.

Incontro con Lendita Haxhitasim, Ambasciatore della Repubblica del Kosovo

Elisabetta GARDINI, *Presidente,* dà il benvenuto all'Ambasciatore della Repubblica del Kosovo, Lendita Haxhitasim, e ricorda che l'Italia ha riconosciuto la Repubblica del Kosovo dopo pochi giorni dalla proclamazione dell'indipendenza ed ha sempre mantenuto nei confronti del Paese un atteggiamento di amicizia e supporto. La Commissione Politica dell'APCE è chiamata ad esprimersi sul parere relativo alla domanda di adesione del Kosovo mercoledì 27 marzo. Su tale domanda, l'Assemblea sarà poi chiamata ad approvare – verosimilmente nella sessione di aprile

– un parere, a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi, con cui si rimetterà la questione al Comitato dei Ministri per la decisione finale.

Ricorda che la Delegazione italiana ha incontrato nel corso dell'ultima sessione dell'APCE, il 24 gennaio 2024, il Presidente dell'Assemblea della Repubblica del Kosovo, Glauk Konjufca, e il 6 febbraio scorso la Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kosovo, Donika Gërvalla-Schwarz. Nel dare la parola all'Ambasciatore Haxhitasim sottolinea che la legittima aspirazione del Kosovo a diventare membro del Consiglio d'Europa è legata all'andamento del processo di normalizzazione dei rapporti con la Serbia.

Lendita HAXHITASIM, *Ambasciatore della Repubblica del Kosovo*, ringrazia l'Italia ed i suoi parlamentari per il sostegno e l'attenzione prestata a quanto accade nella regione. Nel ribadire che il percorso di riconoscimento della soggettività internazionale del Paese è piuttosto complesso, ricorda che l'anno scorso è stata presentata la domanda di adesione al Consiglio d'Europa, a seguito della quale sono stati elaborati vari rapporti, piuttosto positivi. Si riconosce, infatti, che il Paese rispetta gli standard del Consiglio d'Europa, avendo una costituzione molto avanzata in tema di tutela dei diritti umani, democrazia, stato di diritto. Inoltre, la legislazione kosovara risulta in linea con gli standard europei. In vista della riunione della Commissione Politica dell'APCE, prevista il 27 marzo, confida in un voto positivo. Il Kosovo sta lavorando sul tema del rispetto dei diritti delle minoranze e, in merito all'Associazione delle municipalità serbe nel Nord del Paese, ricorda la disponibilità a firmarla, una volta definita la tipologia di statuto. Ricorda che la relatrice presso l'APCE, Dora Bakoyannis, aveva posto, come unico requisito per l'ingresso, il rispetto della decisione della Corte costituzionale del Kosovo di restituire i terreni al Monastero ortodosso. Qualche settimana fa il governo kosovaro ha adempiuto, pur trattandosi di una decisione impopolare, assunta per dimostrare l'importanza di entrare nel Consiglio. Per quanto riguarda gli altri elementi – ossia l'associazione di comuni e la disciplina delle espropriazioni – ribadisce che si è convenuto di monitorarne l'attuazione dopo l'adesione al Consiglio d'Europa.

Piero FASSINO, *deputato (PD-IDP)*, sottolinea che il nodo principale è l'associazione dei comuni serbi. È vero che nel parere all'esame della Commissione Politica – che dovrebbe essere approvato domani – si riconosce che tale adempimento sarà monitorato dopo l'ingresso del Kosovo nel Consiglio d'Europa, ma è necessario assicurarsi che gli impegni vengano effettivamente rispettati, per evitare una perdita di credibilità del paese e dell'organizzazione. L'atteggiamento del Presidente Kurti appare rigido sul punto. Seppure comprende le preoccupazioni del Kosovo, mette in guardia dall'assumere atteggiamenti dilatori, che non risolveranno la situazione, ma anzi rischiano di aggravarla. Il Kosovo chiede un atto di fiducia al Consiglio, ma poi questa fiducia non va tradita.

Lendita HAXHITASIM, *Ambasciatore della Repubblica del Kosovo*, ricorda l'accordo di Ohrid, nell'ambito del quale l'associazione dei comuni rappresenta solo uno dei punti. Si chiedono maggiori sacrifici all'alleato che si ritiene più vicino come valori, ma bisogna adempiere nel rispetto della costituzione del Kosovo, come evidenziato dalla Corte costituzionale. Per questo c'è molta cautela. Sottolinea che la Premier serba aveva dichiarato di non voler attuare l'accordo. Non può essere quindi solo il Kosovo a farlo. In ogni caso, ricorda che l'accordo per il Kosovo era molto importante perché postulava un riconoscimento *de facto* e un via libera all'ingresso nelle organizzazioni internazionali. Pertanto, se attuassero l'accordo, i Serbi non dovrebbero porre ostacoli all'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa. Chiarisce quindi che se il Kosovo entrerà nel Consiglio d'Europa rispetterà gli impegni assunti. Infine, ribadisce che il suo Paese vuole essere dalla parte europea e per questo ha subito condannato l'invasione dell'Ucraina e applicato le sanzioni alla Russia.

Sandra ZAMPA, *senatore (PD-IDP)*, richiama l'attenzione sulla necessità di dare risposte agli impegni presi. Il Consiglio d'Europa sta cercando di dare un'apertura di credito al Kosovo. Comprende che i passi in avanti del Kosovo siano stati più faticosi che per altri, ma la democrazia chiede coraggio e correttezza.

Elisabetta GARDINI, *Presidente,* riconosce che le questioni lamentate da chi è contrario all'ingresso del Kosovo nel Consiglio hanno un fondamento, come il tema che lo Statuto del Consiglio d'Europa consente l'ingresso solo agli Stati. Poiché vi sono alcuni Stati membri che non riconoscono il Kosovo, anche se per loro problemi interni, per ottenere l'ingresso nel Consiglio d'Europa ci si aspetterebbe che il Kosovo mettesse sul piatto qualcosa di più concreto della mera restituzione delle terre al monastero. Riassumendo i problemi principali, cita la questione dell'utilizzo dell'euro, che crea difficoltà ai serbi in Kosovo che percepiscono stipendi o pensioni in dinari. Inoltre, ritiene controproducente considerare la questione delle municipalità serbe un problema secondario rispetto al monastero. Il tema delle minoranze è sempre il più spinoso. Ribadisce che posticipando i problemi si rischia l'irrigidimento delle rispettive posizioni, mentre si possono trovare soluzioni attraverso un dialogo franco.

Lendita HAXHITASIM, *Ambasciatore della Repubblica del Kosovo*, ricorda che il Kosovo, dopo l'approvazione del Piano Athisari si è dato una costituzione molto avanzata. L'intenzione è quella di integrare tutte le comunità minoritarie, in Kosovo ve ne sono 6, rappresentate dalle 6 stelle della bandiera.

Ritiene che la questione relativa all'uso del dinaro sia strumentalizzata. Il Kosovo ha adottato dal 2000 l'euro. La decisione di proibire l'uso del dinaro è stata motivata dalla Banca centrale dalla necessità di ridurre il flusso di denaro illegale che entra in Kosovo. Poiché è in atto un ne-

goziato su questo a Bruxelles, mirante a prorogare l'entrata in vigore del provvedimento, e ricordando che la Banca centrale è indipendente, dichiara di essere fiduciosa che si sta lavorando nella giusta direzione.

Sandra ZAMPA, *senatore (PD-IDP)*, chiede quante siano al momento le persone serbe che ricevono reddito in dinari e se il tasso di cambio sia sfavorevole.

Lendita HAXHITASIM, *Ambasciatore della Repubblica del Kosovo*, ricorda che la Banca centrale kosovara ha scritto a quella serba non ottenendo risposta. I numeri esatti di quante persone ricevano reddito in dinari non è disponibile, ma il tasso di cambio dipende dalla Serbia e non dal Kosovo. La comunità serba in Kosovo subisce forte pressione dalla Serbia. In Kosovo, come in ogni altro paese, si deve usare la moneta ufficiale.

Ribadisce che il Kosovo è consapevole che nel Consiglio d'Europa ci sono 12 Stati che non lo riconoscono. Ritiene che con l'adesione si dimostrerebbero i progressi fatti. Ottenere il riconoscimento dai singoli paesi è difficile, mentre l'ingresso nel Consiglio d'Europa costituirebbe un impulso in tale direzione.

Elisabetta GARDINI, *Presidente,* richiama la bozza proposta dall'UE sull'Associazione dei Comuni, chiedendo a che punto sia l'*iter*.

Lendita HAXHITASIM, *Ambasciatore della Repubblica del Kosovo*, sulla questione delle municipalità a maggioranza serba rileva che in Kosovo un apposito comitato sta esaminando le 17 proposte della UE, ma non è ancora stata trovata una posizione comune, anche a causa della frequente variazione nella composizione del comitato stesso.

Elisabetta GARDINI, *Presidente*, ringrazia l'Ambasciatore per il suo intervento ed i colleghi per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 11.

€ 9,60